

Estratto esecutivo
inviato il.....a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
 Cancelleria Controllo Penale
 Al sensi dell'art. 235 T.U. sulle
 ipote di giustizia si attesta
 l'avvenuto pagamento del diritto
 per un importo di € 34.62



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 31/03/2016

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 03^ PENALE

così composta

- Dott. ERNESTO MINEO
- Dott. ANNAMARIA ACERRA
- Dott. SILVIA CASTAGNOLI

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1) LUSI LUIGI - LIBERO - PRESENTE.....

nato a ROMA - RM il 25/11/1961 - ITALIA

el. domiciliato a C/O AVV. LUCA PETRUCCI

- ROMA - VIA PREMUDA, 6

difeso dall'Avv. RENATO ARCHIDIACONO del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

difeso dall'Avv. LUCA PETRUCCI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

2) MONTECCHIA MARIO - LIBERO - PRESENTE.....

nato a CASERTA - CE il 17/10/1948 - ITALIA

el. domiciliato a C/O AVV. SILVIO E FABRIZIO GALLUZZO

- ROMA - VIA PASSELANO, 42

difeso dall'Avv. SILVIO GALLUZZO del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

difeso dall'Avv. FABIO GALLUZZO del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

1 Ⓟ

3) SEBASTIO GIOVANNI - LIBERO - PRESENTE

nato a TARANTO - TA il 01/06/1966 - ITALIA

d. domiciliato a C/O AVV. FRANCO COPPI

ROMA - VIALE CARLO COPPI 3

difeso dall'Avv. FRANCO COPPI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - n. c.

difeso dall'Avv. ESTER MOLINARO del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

anche in cost. AVV. FRANCO COPPI

4) FERRI DIANA - LIBERA - PRESENTE

nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP il 19/02/1961 - ITALIA

domiciliato a ROMA - VIA LUCIANO ZUCCOLI N.47/A SC.B INT.6 (d.d.)

difeso dall'Avv. CARLO IZZO del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia - presente

RUTELLI FRANCESCO - PARTE CIVILE costituita il n.c. ... E' presente avv. ALESSANDRO ADDI

Elettivamente domiciliata presso ...
DEMOCRAZIA E LIBERTA' MARGHERITA - PARTE CIVILE costituita il ...
... Elettivamente domiciliata presso ... E' presente ...

AVV. GIUSEPPE TILTA MADIA

APPELLANTE

avverso la sentenza con Rito Collegiale del Tribunale di ROMA del 2/5/14 che così statuiva :

9. 

Conclusioni del Procuratore Generale:
CHIEDE ACCOGLIMENTO DEL PROPRIO APPELLO PENA PER USI CON-
TINUA IN QUELA GIÀ COMMUNATA ASSOLUZIONE DELLA FERRI PERCHÉ IL FATTO NON ESISTE.

Conclusioni della Parte Civile: IL DIF. AV. TITTA MARIA PER "DEMOCRIZIA EUGENIA MARGHERITA"
PRESENTA CONCLUSIONI SCRITTE E NOTA SPESE - ACCOGLIMENTO
DEI MOTIVI DI APPELLO - AVV. DI DDI CHIEDE ACCOGLIMENTO
DEI MOTIVI DI APPELLO - DEPOSITA CONCLUSIONI SCRITTE E NOTA SPESE

Conclusioni del Responsabile Civile:

(PER PUTELLI FRANCESCO).

Conclusioni della Difesa:

AVV. IZZO PER FERRI MARIA: ASSOLUZIONE DELL'IMPUGNATO
AVV. MOLINO PER SEBASTIO: ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON ESISTE;
ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO; IN SUBORDINE CONCESSIONE
DELL'E ATTENUANTI GENERICHE; CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA.

AVV. COPPI PER SEBASTIO: ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO.

AVV. FIGALUZZO PER MONTECCHIA: ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO.

AVV. S. GAZZO PER MONTECCHIA: ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI.

AVV. R. ARCHIDIAONO PER USI SI RIPORTA AI MOTIVI.

AVV. L. PETRUCCI PER USI SI RIPORTA AI MOTIVI.

INSISTE SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO DELLA
P.C. "MARGHERITA".

IMPUTATI

Tutti:

- a) del reato previsto e punito dall'articolo 416, commi 1 (Luigi LUSI) e 2 (gli altri) del Codice Penale, perché si associavano tra loro (e con Paolo PIVA, nel frattempo deceduto) al fine di commettere un numero indeterminato di delitti di appropriazione indebita, riciclaggio, fraudolenta intestazione di valori ed altri illeciti strumentali, finalizzati a realizzare una serie indeterminata e sistematica di sottrazione di risorse dai conti della associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*, di cui Luigi LUSI era tesoriere, per poi destinare tali risorse ad impieghi privati. In particolare:
- a.1 - Luigi LUSI, promotore del sodalizio, effettuava ripetutamente atti di disposizione del patrimonio della *Margherita* grazie ai quali risorse ingenti (oltre 22 milioni di Euro) di competenza della predetta associazione politica venivano utilizzate a fine di profitto personale;
- a.2 - Mario MONTECCHIA e Giovanni SEBASTIO, commercialisti incaricati di gestire la contabilità dell'associazione, garantivano a Luigi LUSI un'indispensabile attività di supporto che si concretizzava nella sistematica scritturazione infedele e mendace sui libri contabili delle operazioni mediante le quali Luigi LUSI realizzava le indebite appropriazioni di risorse associative, nella predisposizione, per conto della *Margherita*, dei rendiconti di cui alla Legge 2/1997 con contenuti mendaci, nel supporto alle attività di reimpiego da parte di Luigi LUSI e di Giovanna PETRICONE delle somme sottratte;
- a.3 - Diana FERRI, Paolo PIVA (nel frattempo deceduto) e Giovanna PETRICONE (giudicata separatamente), moglie di Luigi LUSI, sulla base di una pianificazione ideata già prima dell'inizio delle sottrazioni, mettevano a disposizione strumenti economici, finanziari e societari al fine di agevolare le operazioni di appropriazione indebita e di favorire il reimpiego delle somme sottratte.

Commessi in Roma, dal 2007 al 2011.

- b) del reato di cui agli articoli 61 (n. 7 e 11), 81 (comma 2), 110 e 646 del Codice Penale, perché, a più riprese, abusando dell'incarico di tesoriere dell'associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita* (associazione destinataria, tra l'altro, di

u
M

accrediti da parte di istituzioni parlamentari a titolo di rimborsi elettorali), indebitamente si appropriava, tra le altre:

- b.1 - della complessiva somma di 13.579.200,00 Euro, che - mediante 96 distinti bonifici effettuati dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione - faceva pervenire, al c/c n. 10879585 della *Unicredit*, intestato alla *TTT S.r.l.*, società riconducibile ad esso Luigi LUSI;
- b.2 - della somma di un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Paolo MELEGARI, quale anticipo per l'acquisto di *Villa Elena* di Ariccia (Roma) e successivamente imputati a prezzo parziale dell'acquisto del diritto di usufrutto sul predetto immobile, diritto fittiziamente intestato alla nipote acquisita Micol D'ANDREA;
- b.3 - della somma di 3.281.000,00 Euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, sul c/c 29479410 della *Unicredit*, sportello di Via Ferdinando di Savoia, intestato alla moglie Giovanna PETRICONE;
- b.4 - della somma di oltre un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Roberto RUGGIERI quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla *RUGGIERI Mario S.r.l.* su immobili di proprietà di Luigi LUSI siti in Capistrello (AQ);
- b.5 - della somma di circa 2,6 milioni di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Roberto RUGGIERI quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla *RUGGIERI Mario S.r.l.* su immobile di proprietà della *Paradiso Immobiliare S.r.l.*, società riconducibile a Luigi LUSI;
- b.6 - della somma di 1.355.000,00 Euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio - piccolo tratti dal c/c 7975 della *Banca Nazionale del Lavoro*, agenzia *Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario, a Giuseppe L'ABBATE quale corrispettivo parziale (e non dichiarato nel contratto di compravendita a fini di evasione fiscale e di frode in

danno dell'agenzia immobiliare) con riferimento all'acquisto, da parte della *TTT S.r.l.*, dell'immobile di Via Monserrato n. 24.

Fatti commessi da Luigi LUSI in concorso con Mario MONTECCHIA e Giovanni SEBASTIO, i quali, previo accordo, in qualità di commercialisti della *Democrazia è Libertà - La Margherita* e, come tali, responsabili della corretta tenuta delle scritture contabili e della redazione del rendiconto, provvedevano alla sistematica scritturazione mendace sui libri contabili, al fine di occultare la reale destinazione delle numerosissime transazioni effettuate da Luigi LUSI a fini di indebita appropriazione, assicurando contemporaneamente supporto tecnico e professionale nell'attività di reimpiego delle somme sottratte anche mediante l'utilizzo di società all'uopo costituite (*TTT S.r.l.*) o acquisite (*Paradiso Immobiliare S.r.l.*).

Fatti di cui al capo b.1 commessi, inoltre, in concorso con Diana FERRI e con Paolo PIVA (nel frattempo deceduto), che hanno operato in qualità di amministratori della *TTT S.r.l.* e della *Paradiso Immobiliare S.r.l.* rispettivamente sino al 14 settembre 2009 (Diana FERRI) e dopo tale data (Paolo PIVA).

Fatti di cui al capo b3 commessi, inoltre, in concorso con Giovanna PETRICONE (giudicata separatamente).

In Roma, nel periodo gennaio 2007 - dicembre 2011.

Il solo Luigi LUSI:

c) del reato di cui agli articoli 81 (comma 2) e 368 del Codice Penale, perché, a più riprese, con affermazioni rese nel corso dell'interrogatorio effettuato in data 23 giugno 2012 avanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - confermate poi nell'interrogatorio del 17 luglio 2012 avanti al pubblico ministero - falsamente accusava Francesco RUTELLI, che sapeva innocente, di averlo indotto ad effettuare talune delle operazioni di indebita appropriazione di cui al capo b) che precede, così concorrendo nel reato. In particolare, affermava che nei primi mesi del 2006 Francesco RUTELLI, all'epoca presidente del partito, mediante indicazioni inequivoche, gli aveva attribuito il preciso incarico di effettuare, con parte degli ingenti fondi a disposizione della *Margherita*, operazioni di intestazione fiduciaria di beni immobili, autorizzandolo, inoltre, su sua pressante richiesta, ad attribuirsi - a

L. M.

titolo di compenso per la sua attività di tesoriere - somme pari a diversi milioni di Euro.

In Roma, nelle date indicate.

Imputazioni *sub a)* e *sub b)* contestate in concorso con Giovanna PETRICONE, la cui posizione risulta definita con sentenza di applicazione pena *ex* articolo 444 del Codice di Procedura Penale.

F. G.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto del 17-12-2012 il GIP del tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio di Lusi Luigi, Montecchia Mario, Sebastio Giovanni e Ferri Diana per rispondere dei reati in epigrafe dettagliatamente descritti.

Con sentenza in data 2 maggio 2014 il Tribunale di Roma ha condannato **Lusi Luigi** alla pena di **anni 8 di reclusione** perché responsabile dei reati ascritti ai capi b) e c), unificati i reati sotto il vincolo della continuazione; **Montecchia Mario e Giovanni Sebastio rispettivamente** alla pena di **anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e anni 2 mesi 8 ed euro 1.600,00 di multa** per i reati loro ascritti ai capi b1), b 5), b 6), unificati sotto il vincolo della continuazione; **Diana Ferri**, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di **anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa**, pena sospesa, ha condannato gli imputati in solido a **risarcire il danno derivante dal reato di appropriazione indebita in favore della parte civile La Margherita**, da liquidarsi in sede civile, e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa pari ad euro 5.000,00 oltre Iva e Ca; ha condannato il solo Lusi poi è stato condannato a **risarcire la parte civile Rutelli Francesco** per il danno derivante dal delitto di calunnia, da liquidarsi in sede civile ed a rifondere alla medesima parte le spese di costituzione e difesa liquidate in complessivi 5.000,00 euro oltre Iva e Ca; ha disposto, ai sensi degli artt.316 e 323 cpp il mantenimento del sequestro sulle somme e sui beni immobili sottoposti a vincolo, a garanzia delle restituzioni e del risarcimento dei danni derivanti dai suddetti reati; ha infine assolto gli imputati dal reato ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste e Montecchia e Sebastio dai reati ascritti ai capi b2), b3), b4) perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale ha anzitutto ricostruito il contesto nel quale il delitto di appropriazione indebita si è consumato evidenziando la sostanziale assenza di controlli che ha consentito a Lusi, tesoriere dell'associazione La Margherita, persona di fiducia del presidente del partito Rutelli, che per statuto godeva di ampia autonomia, di appropriarsi per anni di ingenti somme di danaro senza che nessuno all'interno del partito se ne accorgesse, tanto che i controlli e l'azione penale erano avviati solo a seguito di segnalazioni della Banca d'Italia su alcune operazioni sospette. Sulla scorta delle deposizioni univoche e concordi dei testi Bocci, Vaccaro e Strizzolo, componenti del Comitato di Tesoreria de La Margherita, e di Troina, Castellani e Cicchelli, membri del Collegio dei Revisori dei conti, in dibattimento si è accertato che il controllo della gestione delle risorse del partito era meramente formale, il Comitato di Tesoreria si riuniva di rado e mai nel periodo 2005/2007, il Collegio dei Revisori si limitava a verificare la rispondenza del rendiconto da approvarsi in sede di assemblea di partito ai requisiti di legge senza il controllo della congruità delle spese, ancor meno incisivi risultavano essere infine i controlli in sede di Assemblea di partito. Del resto, una certa opacità dei rendiconti serviva, sulla base di indicazioni orali provenienti dai vertici del partito, a ripartire le ingenti somme derivanti dai rimborsi elettorali tra le due componenti del partito stesso, cioè il gruppo proveniente dal Partito Popolare e i rutelliani. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni sul punto rese da Lusi, che chiariva che a tanto provvedeva tramite pagamento di fatture aventi oggetto non corrispondente

✕ 

all'effettiva destinazione delle somme, avevano trovato in qualche misura riscontro nelle deposizioni dell'onorevole Parisi, che aveva confermato di aver discusso con il tesoriere sulle modalità di ripartizione delle risorse tra le componenti del partito; dell'onorevole Bianco, che aveva riferito che era stata adottata una soluzione per non far apparire che i suoi collaboratori erano retribuiti con quei fondi; dell'assistente particolare di Lusi, che aveva dichiarato di essere stata incaricata dal Lusi di svolgere un'attività di natura strettamente riservata, consistente nell'annotare, fotocopiare e suddividere per corrente politica ed esponenti, determinate fatture che, prima della registrazione, dovevano essere da lui controllate, lavoro riassunto in un prospetto che veniva poi acquisito agli atti processuali e denominato "Giamaica".

Tale gestione opaca, secondo il Tribunale, di fatto contribuisce a spiegare la facilità con la quale il Lusi ha potuto approfittare della sua posizione e del ruolo di fiducia per consumare le ingenti appropriazioni indebite contestate.

Passando all'esame delle condotte di appropriazione e seguendo l'elencazione di cui all'imputazione, il Tribunale ha ricostruito l'appropriazione dell'importo di euro 13.579.200,00, **capo b1**), attuata attraverso l'emissione di ben 96 bonifici in favore della TTT S.r.l. dal conto corrente n. 7975 della Banca Nazionale del Lavoro intestato a La Margherita nel periodo dal 3/8/07 al 28/01/2011. La società TTT srl è incontestabilmente riferibile al Lusi in quanto unico socio è altra società, di diritto canadese, Luigia Limited, i cui soci sono Lusi e la moglie Petricone, mentre rappresentante legale è il fratello Frank Petricone; i bonifici sono stati disposti dall'imputato Lusi, che era legittimato ad operare sul suddetto conto del partito, con firma disgiunta del presidente Rutelli; la TTT srl emetteva a fronte di tali accrediti fatture che non corrispondevano ad alcuna prestazione effettiva come desumibile dalla circostanza che si riferivano a generiche prestazioni di servizio in ambiti anche molto differenti tra loro, quali "formazione in ambito giuridico", "verifica degli assetti periferici", "consulenza e assistenza" ecc. La TTT utilizzava poi quelle somme per scopi estranei alle finalità del partito; in particolare, è risultato che il 26-5-2008, 1.863.000,00 euro erano utilizzati per l'acquisto di quote della società Paradiso Immobiliare S.r.l., proprietaria di lussuosa villa, poi adibita ad abitazione personale del Lusi, in Genzano; 3.600.000,00 euro in data 9-10-2008 erano utilizzati per l'acquisto di un appartamento sito in Roma, via Monserrato 24, adibito ad abitazione della famiglia del Lusi; euro 272.560,00 in data 28/09/2010 erano girati alla Luigia Limited a titolo di finanziamento dei soci, cioè Lusi e la moglie; oltre 2.000.000,00 di euro erano utilizzati per pagare, per il tramite della Paradiso Immobiliare la ristrutturazione della Villa di Genzano e l'acquisto di un box auto in via Flaminia.

Quanto al capo di imputazione **b2**), è emerso dall'esame della relazione del dott. De Giovane che sul c/c 7975 intestato a La Margherita erano stati tratti numerosi assegni bancari per un importo complessivo di un milione di euro girati a tale Paolo Melegari; anche tale somma era stata utilizzata non per finalità del partito, ma era per l'acquisto di un immobile ad Ariccia; Melegari riferiva che le trattative per la vendita erano state condotte sin dal 2007 con Lusi e la moglie che avevano chiarito immediatamente che la villa avrebbe dovuto essere intestata alla TTT srl; per vicende successive, legate sia a licenze urbanistiche che al fallimento della società di Melegari, l'accordo era stato

stipulato solo nell'ottobre 2010 ed aveva avuto ad oggetto solo l'usufrutto del bene intestato alla moglie del nipote di Lusi (entrambi i congiunti confermavano che la intestazione era fittizia).

Quanto al capo **b3)**, l'appropriazione è relativa ad assegni per euro 3.281.000,00 tratti dal conto corrente de La Margherita e versati su un conto intestato alla Petricone, il n. 29479410 presso la banca Unicredit, versamenti tutti privi di ogni giustificazione; dalla relazione del dott. Del Giovane addirittura si accertava che la somma transitata dal conto del partito a quello della Petricone ammontava ad euro 3.620.500,00.


La contestazione sub **b4)** riguarda assegni tratti dal conto de La Margherita in favore di Roberto Ruggieri, amministratore della società Mario Ruggieri S.r.l. che aveva eseguito lavori di ristrutturazione di immobili del Lusi siti in Capistrrello (AQ). Ruggieri dichiarava che per tali lavori ebbe a ricevere la somma di euro 156.000,00 euro a mezzo di bonifici, l'ulteriore importo di euro 1.200.000,00 fu corrisposto a mezzo della consegna di numerosi assegni tratti dal conto corrente del partito e consegnati senza l'indicazione del beneficiario. Tali circostanze hanno trovato conferma nella relazione Del Giovane che individuava almeno 162 assegni riferibili a Ruggieri e suoi familiari, nonché nelle ammissioni di Lusi.

Sempre Ruggieri confermava le circostanze oggetto della contestazione sub **b5)** precisando di aver ricevuto la somma di circa euro 2.600.000,00 a mezzo di assegni tratti sul conto della Margherita per lavori di ristrutturazione della villa di Genzano intestata alla Paradiso Immobiliare S.r.l.; anche tali pagamenti erano riconosciuti dal Lusi.

La contestazione sub **b 6)** è relativa all'appropriazione di euro 1.306.000,00, utilizzati per completare il pagamento dell'appartamento di via Monserrato, si tratta in particolare della somma versata in misura eccedente a quanto dichiarato ufficialmente nell'atto di compravendita; anche per tale pagamento il Lusi utilizzava vari assegni, tratti dal conto de La Margherita; anche tale circostanza emergente dalla relazione del Giovane era confermata sia dal venditore L'Abbate che da Lusi.

Ricostruiti gli episodi appropriativi commessi da Lusi e non contestati nella loro materialità, il Tribunale passa ad esaminare la posizione dei coimputati, i commercialisti Montecchia e Sebastio e l'avvocato Ferri, amministratrice della TTT s.r. e della Paradiso , per verificare la configurabilità dell'ipotizzato concorso nell'attività illecita.


Il Tribunale osserva che Montecchia e Sebastio, sin dalla fondazione della Margherita e su incarico di Lusi, avevano prestato la propria attività professionale predisponendo il bilancio preventivo e consuntivo del partito; tale operazione era stata svolta in maniera infedele perché per anni i bilanci erano stati confezionati in modo da occultare le indebite appropriazioni del Lusi attraverso l'inserimento in bilancio di spese assolutamente prive di giustificazione o con giustificativi generici sotto le voci di spese per viaggi o trasferte e simili così da non destare sospetto negli organi addetti al controllo dei bilanci stesso. Dall'istruttoria, è emerso che lo studio predisponeva la

10 

bozza del bilancio, che era esaminato da Lusi che indicava le correzioni da apportare per non destare sospetti; tali correzioni, consistenti nell'aumentare o sgonfiare determinate voci di spesa, venivano poste in essere in particolare da Sebastio che prestava materialmente assistenza alle collaboratrici dell'ufficio amministrativo del partito e quindi non poteva non rendersi conto che gli venivano presentati giustificativi del tutto generici o inesistenti e che venivano poi, su direttiva sempre di Lusi, inseriti e spostati da una voce ad un'altra. La consapevolezza di una situazione non chiara è testimoniata da una collaboratrice dell'ufficio amministrativo, Trivisonno, che ricordava le lamentele di Sebastio per la contabilità non veritiera, circostanza ammessa dallo stesso imputato che ha riferito di aver sollecitato il collega di studio Montecchia a richiedere a Lusi informazioni sui rapporti tra la Margherita e la TTT srl. La chiusura del cerchio sulla consapevolezza dell'appropriazione delle somme per finalità personali di Lusi è rappresentata dalla circostanza che lo studio dei commercialisti curava la contabilità e redigeva i bilanci della TTT e della Paradiso sicchè conoscevano il flusso delle somme in entrata dal conto del partito e le uscite per l'acquisto di immobili la cui titolarità era riferibile esclusivamente a Lusi e a suoi familiari.

Il Tribunale ha ritenuto non convincente la tesi difensiva dell'inconsapevolezza delle illecite appropriazioni in quanto rassicurati dal positivo esito dei controlli interni e dalle assicurazioni di Lusi secondo cui le irregolarità servivano a creare un patrimonio immobiliare riferibile al partito. Il primo giudice ha sul punto osservato che alcuna rassicurazione poteva derivare dai mancati rilievi degli organi di controllo in quanto loro stessi provvedevano a redigere il rendiconto in maniera da non far emergere le incongruenze, in presenza di controlli formali. Alcune rassicurazioni potevano trarre dalla circostanza che per un periodo la sede della TTT fosse nello stesso immobile ove si trovava lo studio di un membro del collegio dei revisori dott. Castellani e la sede della fondazione Centro Futuro Sostenibile di Rutelli, in quanto dalla testimonianza dello stesso Castellani era emerso che la sede della TTT e della fondazione CFS erano presso una società Ronvim che forniva un servizio di domiciliazione ed allora la coincidenza era circostanza neutra visto che era ben possibile che Lusi utilizzasse per affari personali servizi del partito; stessa considerazione è da farsi per la circostanza che l'atto costitutivo della TTT fosse stato formalizzato dal notaio di fiducia della Margherita. Parimenti non dirimente è stato ritenuto l'ulteriore argomento difensivo che nei partiti politici è normale che le attività di carattere commerciale siano svolte attraverso altre società riferibili ai partiti in quanto nel caso di specie la TTT non era in alcun modo riferibile alla Margherita perché di proprietà della società Luigia Limited che aveva come soci Lusi e la moglie ed era amministrata dal cognato di Lusi. A fronte di tale mole di elementi di sospetto oggettivi, gli imputati non avevano mai cercato un riscontro obiettivo alle parole di Lusi né sollecitato gli organi di controllo.

L'attività di concorso si è allora sostanziata nella redazione dei bilanci non limitandosi all'ordinaria trasposizione dei dati contabili forniti, ma modificandoli e aggiustandoli in base alle direttive di Lusi nella consapevolezza di concorrere in tal modo all'appropriazione di somme del partito.

1 1 

Quanto al profitto ingiusto che dal concorso sarebbe derivato a Montecchia e Sebastio, il Tribunale ritiene che, a prescindere dalla congruità dei compensi ricevuti, è evidente che sottrarsi alle richieste di Lusi avrebbe comportato la perdita dell'introito pari almeno al 30% del fatturato dello studio, la perdita degli introiti per le attività svolte in favore di Lusi e i familiari, infine avrebbero perso la possibilità di entrare in contatto con esponenti di altri partiti e conseguire, come effettivamente accaduto, incarichi di notevole prestigio, quale la consulenza prestata all'API.

Quanto alla tesi difensiva per cui la mancanza dell'accordo preventivo tra Lusi e i due commercialisti renderebbe l'attività di falsificazione successiva alla commissione del reato e quindi valutabile al più come favoreggiamento, il primo giudice l'ha ritenuta infondata in quanto l'ausilio prestato a Lusi nell'attività di appropriazione è perdurato per anni fino al 2011 e il loro apporto è stato determinante nel rafforzare il proposito criminoso di Lusi.

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto gli imputati responsabili per le fattispecie di cui ai capi b1), b5) e b6), relative ai flussi di danaro in favore della TTT srl e della Paradiso Immobiliare; è pervenuto ad una pronuncia assolutoria in relazione ai capi b2), b3) e b4) dell'imputazione in quanto non vi è prova che fossero consapevoli della destinazione personale e non per il partito delle sottrazioni operate da Lusi perché eseguite attraverso l'emissione di assegni di taglio medio-piccolo privi dell'indicazione dell'intestatario.

In relazione alla posizione della Ferri, il Tribunale ha sottolineato l'assoluta consapevolezza della stessa, prima amministratrice della TTT e poi della Paradiso Immobiliare, della falsità delle fatture emesse dalla TTT per La Margherita. La stessa Ferri ha affermato che era il Lusi ad averla improvvisamente nominata amministratrice della TTL, le aveva indicato quattro diversi oggetti da inserire nelle fatture da emettere a fronte dei bonifici provenienti da La Margherita, che doveva sottoporre tali fatture a Montecchia; ancora, la destinazione delle somme ricevute da La Margherita era nota alla Ferri in quanto la stessa nella qualità di amministratrice della TTL srl aveva partecipato all'acquisto dell'immobile di via Monserrato e ad a quello di Genzano, prendendo poi parte alle ristrutturazioni così rendendosi conto che si trattava di immobili destinati ad abitazioni del Lusi. Il profitto ingiusto che alla stessa è derivato è stato rinvenuto nel compenso percepito quale amministratrice e nei vantaggi legati alla collaborazione con Lusi.

Quanto alla qualificazione giuridica di tali condotte quale appropriazione indebita e non peculato, il Tribunale ha ritenuto di aderire all'ipotesi di accusa nonostante la diversa impostazione della Corte dei Conti, sul rilievo che sul conto del partito confluivano somme di natura pubblica e privata, rendendo impossibile determinare se in quale misura le specifiche somme oggetto di appropriazione avessero origine privata o pubblica.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato associativo di cui al capo a) non essendo stata fornita prova della realizzazione di un accordo preventivo e stabile tra Lusi, Montecchia, Sebastio e Ferri per la realizzazione continuata delle appropriazioni; dall'istruttoria è al contrario emerso che l'apporto dei concorrenti si è verificato nella

contingenza di esigenze di volta in volta presentatesi, sia pure nell'ambito di un unico disegno criminoso riferibile a Lusi; significativa in tal senso pare la nomina non concordata della Ferri quale amministratrice della TTL srl.

Lusi è stato ritenuto responsabile anche del reato di calunnia ascritto al capo c) avendo attribuito, nel corso degli interrogatori innanzi al GIP e al PM, a Francesco Rutelli l'ideazione e l'induzione alle appropriazioni. In particolare, l'imputato aveva sostenuto che all'inizio del 2006 si era lamentato con Rutelli di non ricevere alcun compenso per l'attività di tesoriere svolto e aveva chiesto pertanto di essere candidato alle elezioni politiche; Rutelli aveva preso tempo e gli aveva proposto la nomina quale amministratore di un importante ente pubblico, proposta rifiutata; dopo qualche giorno, avevano riaffrontato il discorso e, secondo Lusi, Rutelli nel ribadire che non era possibile formalizzare un contratto per la carica di tesoriere, gli aveva detto "che te lo devo dire io come fare?"; era allora iniziata una contrattazione sull'entità del compenso perché Lusi pretendeva il 10% delle entrate della Margherita con decorrenza dal 2001; infine si erano accordati al 5% più imposte e tasse; in esecuzione di tale accordo aveva iniziato a prelevare somme dal conto del partito. Tale ricostruzione, smentita decisamente dal Rutelli, è ritenuta falsa e calunniosa dal Tribunale apparendo l'intera ricostruzione inverosimile anzitutto perché non è credibile che sarebbe stato concordato un compenso di circa un milione di euro all'anno; inoltre il compenso avrebbe dovuto essere compensativo della mancata candidatura, invece Lusi dopo essere stato eletto senatore nel 2006, aveva proseguito nella condotta appropriativa; anzi, era stato accertato che le appropriazioni erano cominciate prima di tale asserito accordo.

Lusi inoltre dichiarava che sempre Rutelli gli aveva conferito l'incarico fiduciario di convertire la consistente liquidità del partito in immobili sì da salvaguardarne il patrimonio in vista della fusione imminente con i Democratici di Sinistra; di fronte alle sue perplessità sulla fattibilità dell'operazione, Rutelli gli aveva suggerito "scusa, ma tu non hai una compagna in Canada? Inizia da là, qual è il problema?"; a quel punto aveva costituito la Luigia e la TTT e acquistato il patrimonio immobiliare. Anche tale ricostruzione è stata ritenuta calunniosa dal Tribunale apparendo inverosimile, a voler anche ammettere che il partito avesse interesse ad immobilizzare parte della propria liquidità, che l'obiettivo potesse essere perseguito con le modalità poste in essere da Lusi. Invero l'imputato ha acquistato immobili intestati a società in nessun modo riconducibili al partito e delle quali i dirigenti del partito, neppure lo stesso Rutelli, ne erano a conoscenza; anche le costose ristrutturazioni smentiscono la tesi di una finalità di tutela del patrimonio del partito; l'inverosimiglianza della ricostruzione, secondo il Tribunale, si coglie nelle dichiarazioni di Lusi allorchè sostiene che avrebbe ricevuto mandato di godere degli immobili a tempo indeterminato, "fino a quando i tuoi figli sono cresciuti, sono grandi", senza previsione di una garanzia per la restituzione e senza una rendicontazione almeno informale di quanto andava facendo. L'interesse al mendacio da parte del Lusi è rinvenibile nel voler sminuire la propria responsabilità coinvolgendo il massimo responsabile del partito; è frutto inoltre del risentimento per non essere stato "coperto" dal suo mentore.


Quanto alla determinazione della pena, il Giudice ha negato la concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati tranne che alla Ferri, indotta alle condotte illecite dal metus verso Lusi e dalla sua difficile situazione personale; ha infine disposto il mantenimento del sequestro sulle somme e sui beni immobili a garanzia delle restituzioni e del risarcimento derivanti dai reati.

Avverso la sentenza han proposto tempestivi e rituali gravami i difensori il PM, i difensori delle costituite parti civili e i difensori degli imputati.

Il PM ha proposto impugnazione avverso l'assoluzione degli imputati Lusi, Sebastio e Montecchia dal reato associativo, nonché di Sebastio e Montecchia dalle imputazioni sub b2), b3) e b4) e ha chiesto di rimodulare per l'effetto la pena nella misura di giustizia.

Il PM anzitutto ripercorre la vicenda ricordando che è pacifico e incontestato che Lusi nel periodo 2007/2011 ha prelevato dal conto della Margherita per finalità esclusivamente personali circa 27 milioni di euro utilizzando due canali di drenaggio l'emissione di bonifici a fronte di fatture emesse dalla TTT, società a lui direttamente riferibile e l'emissione di una miriade di assegni per un totale di circa 12 milioni di euro connotati dalla caratteristica di essere tutti a cifra "tonda" e supportati da annotazioni in contabilità talmente generiche da risultare di fatto prive di giustificazione e privi di ogni supporto documentale. Gli impieghi di tali fondi si intrecciano in un sistema integrato: le somme sottratte mediante i bonifici alla TTT erano destinate agli acquisti di immobili in Italia, gli assegni a "cifra tonda" erano utilizzati per alimentare i conti canadesi della moglie di Lusi, per integrare la quota in "in nero" degli acquisti fatti dalla TTT e per pagare anche in nero la loro ristrutturazione.


Tanto premesso, il PM contesta la motivazione che supporta la pronuncia assolutoria di Sebastio e Montecchia dalle contestazioni sub b2), b3) e b4) osservando che il Tribunale in sostanza ha ritenuto plausibile che gli imputati, pur consapevoli che quelle somme erano prelevate con modalità irregolari, potevano ritenere che comunque fossero utilizzate in favore del partito. Tale motivazione pone una problematica: un partito che decide di avere una contabilità occulta con riferimento a spese che non vuole siano conoscibili a terzi commette irregolarità che sono rilevanti a fini diversi da quelli penali, a condizione però che tali spese siano seppur informalmente deliberate dal gruppo dirigente unico titolato alla decisione; nel caso di specie, non vi è prova che un qualche livello politico fosse a conoscenza di questo canale di spesa e pertanto alcun rilievo in diritto ha il rilievo che gli imputati avessero pensato che erano spese a vantaggio del partito. Del resto, in fatto, non si comprende il motivo per cui gli imputati potevano legittimamente ipotizzare che il canale non fosse di Lusi posto che si tratta di assegni a cifra tonda privi di ogni giustificazione contabile, lo stesso tipo di assegni utilizzati da Lusi per pagare i lavori della villa di Genzano e pagare in nero parte dell'appartamento di via Monserrato, in relazione ai quali è intervenuta condanna. Tale ipotesi contrasta, secondo il PM, con la logica perché non si comprende il senso di una strategia di utilizzare un canale occulto di spese da parte di un partito che non aveva problemi di liquidità né esigenze di

16 

occultare al fisco spese, tenuto conto del regime di favore fiscale di cui godono i partiti. Inoltre, vi sono due elementi indiziari che provano la consapevolezza degli imputati: il primo è rappresentato dalla circostanza che con quegli assegni il tesoriere, che loro sapevano intento a drenare importanti risorse del partito a mezzo della TTT, si assicurava l'ulteriore piena disponibilità di somme al di fuori di ogni decisione degli organi del partito; il secondo è rappresentato dalla circostanza che ai due non poteva sfuggire l'impennata dei prelievi in coincidenza con la creazione della TTT e non è ragionevole pensare che gli imputati potessero ritenere quelle spese irregolari, ma lecite senza che il gruppo dirigente della Margherita avesse disposto di esse.

Il PM ritiene altresì incongrua la motivazione con la quale il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato associativo. Richiamati i principi giurisprudenziali sugli elementi che differenziano l'associazione a delinquere e il concorso di persone nei reati continuati, sottolinea che le condotte di Lusi, Montecchia e Sebastio si sono protratte per considerevole lasso di tempo, dal 2007 al 2010; si connotano per la considerevole reiterazione nel tempo delle condotte appropriative a danno del partito La Margherita; vi è identità dei soggetti operanti e dei ruoli rivestiti. Tali elementi considerati nel loro insieme dimostrano l'esistenza di un vincolo associativo avente le seguenti caratteristiche: un programma delittuoso a carattere indeterminato e consistente nella finalità di deprecare il patrimonio della Margherita; un carattere stabile, destinato a continuare nel tempo, al di là della singola condotta appropriativa; un'organizzazione strutturata mediante attribuzione di ruoli e apprestamento di mezzi. Premesso che l'indeterminatezza del programma criminoso non può escludersi sol perché si è in presenza di reati della stessa natura e in danno di unico soggetto, l'esistenza di un'associazione e non di mero concorso occasionale e contingente è provato dalla circostanza che lo studio Montecchia-Sebastio si occupava stabilmente degli aspetti contabili-fiscali del partito, delle attività private di Lusi e della moglie e delle società a questi riferibili; gli imputati allo scopo di non richiamare l'attenzione dei revisori avevano studiato un'operazione di "maquillage" del bilancio spalmando le varie fatture della TTT tra le voci di costo diverse, personale, ricerca, pubblicità; a partire dal 2009, a seguito di richieste di chiarimenti sulle prestazioni che effettuava la TTT per il partito, gli imputati con una manipolazione del libro giornale fanno sparire la TTT dall'elenco dei fornitori e utilizzano come sistema di mascheramento delle uscite per i bonifici relativi a pagamento di fatture non riferibili a prestazioni svolte per il partito quello di accoppiare tali bonifici con piccole spese di diversa natura per evitare che la TTT apparisse nell'estratto conto. La complessità delle operazioni descritte è tale da escludere che si sia trattato di un accordo estemporaneo e prestato in occasione del compimento delle singole appropriazioni. Infine si segnala che la moglie di Lusi ha patteggiato la pena anche in riferimento al reato associativo e la Corte di Cassazione nel decidere i ricorsi in materia di libertà aveva ritenuto la configurabilità del reato contestato.

Il difensore della parte civile La Margherita DL in liquidazione ha chiesto: 1) la condanna degli imputati per il capo a) dell'imputazione evidenziando che all'esito dell'istruttoria dibattimentale si è acquisita la prova del loro stabile accordo con ripartizione delle funzioni e permanenza fino alla scoperta dell'illecito; si evidenzia che è illogico ritenere che in 4 anni ben 95 volte i tre si siano accordati in vista della

15 

singola appropriazione, abbiano provveduto ogni volta a decidere di spalmare le fatture in 28 diverse voci per non gonfiare su singola voce le false fatture della TTT, abbiano poi falsificato i dati contabili: tutti questi elementi depongono per l'esistenza di un accordo stabile che non può trovarsi evidentemente in un atto costitutivo; 2) la condanna di Montecchia e Sebastio per i reati ascritti al capo b2), b3), b4) per i quali è stato condannato il solo Lusi. Si evidenzia che le modalità di commissione di questa serie di reati è la medesima degli altri per i quali è intervenuta condanna consistendo nell'emissione di assegni a cifra tonda senza il nome del beneficiario per un importo complessivo di nove milioni di euro, in serie numerosa e assolutamente privi di giustificativi contabili. La consapevolezza dei due imputati circa il fatto che con tali assegni il Lusi si appropriasse di somme del partito deriva dalle seguenti circostanze: 1) Sebastio si recava 1 o 2 volte la settimana presso La Margherita e "controllava materialmente tutto ciò che veniva registrato" (deposizione Trevisonno); 2) anche tali assegni, come i bonifici in favore della TTT, venivano spalmati tra le numerose voci di spese; 3) soltanto per questi assegni, a cifra tonda, non c'erano giustificativi contabili, a differenza di tutte le altre spese de La Margherita; 4) erano gli unici a sapere che Lusi si appropriava delle risorse del partito perché conoscevano la proprietà della TTT ed erano legati da amicizia al Lusi. Infine si respinge la descrizione operata in sentenza del sistema di controlli in seno a La Margherita, che con la sua scarsa trasparenza avrebbe favorito le condotte appropriative del Lusi: tale prassi non era determinata da finalità di scarsa trasparenza ma dalla natura fiduciaria intercorrente tra il partito e il suo Tesoriere; il tentativo di Lusi di far apparire la gestione economica del partito caratterizzata da finanziamenti occulti, approfittamenti dei leader politici e operazioni spregiudicate è fallito perché tutti i finanziamenti citati sono risultati trasparenti e accompagnati da documenti contabili chiari, registrati secondo imputazioni veritiere, nessun politico ha fruito di fondi per finalità personali; 3) si lamenta la mancata concessione della provvisoria pari ad euro 15.000.000,00 in quanto il danno è stato quantificato in maniera certa tramite l'indagine condotta dalla GDF e la relazione del Prof. Laghi.

Il difensore della parte civile Francesco Rutelli ha chiesto: 1) la condanna degli imputati anche sotto il profilo delle statuizioni civili per il reato associativo. Il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova di un accordo preventivo e stabile tra Lusi, i commercialisti e Ferri per la realizzazione continuata delle appropriazioni rilevando che era emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale un apporto contingente dei concorrenti alle condotte appropriative del Lusi; ha ritenuto in tale ottica significativa la nomina di Ferri quale amministratrice della TTT avvenuta in modo estemporaneo e non concordato; così il contributo dei commercialisti si sarebbe tradotto in una mera attività di agevolazione indotta di volta in volta dalle autoritarie indicazioni di Lusi. La difesa contesta la conclusione e, dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza di legittimità sugli elementi necessari per la configurazione del reato associativo e ripercorsa l'istruttoria dibattimentale da cui era emersa la costante presenza del Sebastio all'interno della sede del partito essendo referente del personale amministrativo per la contabilizzazione delle spese, gli artifici contabili ideati per spalmare le fatture della ITT tra varie voci e poi far sparire proprio dalla contabilità detta società, ritiene che ciò dimostri certamente l'esistenza di un

accordo stabile e di un vincolo associativo di notevole intensità tra Lusi e i commercialisti reciprocamente consapevoli della perfezione del meccanismo ideato: ben 95 sono stati i bonifici per la TTT a fronte di fatture per operazioni inesistenti; tali fatture false e con oggetto generico sono state registrate in ben 28 voci diverse; la contabilità era falsificata facendo apparire e scomparire detta società dall'elenco dei fornitori; il contributo dei commercialisti in tale operazione di maquillage dei bilanci era fondamentale non essendo esperto di contabilità il Lusi.; è provata la c.d. affectio societatis, soprattutto per l'acclarata circostanza che i due commercialisti ricavavano dai rapporti professionali coi Lusi ben il 50% del fatturato dello studio. La difesa analizza poi le tesi difensive per contestarne la credibilità. In particolare, Lusi nell'ammettere le proprie responsabilità quanto alle contestate appropriazioni ha sostenuto, al fine di escludere ogni ipotesi associativa, di aver ricevuto mandato da Rutelli di attribuirsi somme come compenso per l'attività gratuita di tesoriere svolta e di convertire la liquidità del partito in immobili, ma l'assoluta calunniosità e falsità delle accuse è stata riconosciuta dal Tribunale e la persona offesa ha anche provato la trasparenza dei contributi lecitamente versati dalla Margherita ad associazioni, quale il CFS, Centocittà e API. Ancora meno credibili sono, secondo la difesa Rutelli, le tesi difensive dei commercialisti Sebastio e Montecchia secondo i quali la loro estraneità al disegno criminoso di Lusi sarebbe dimostrato dalla circostanza che le falsificazioni contabili sarebbero proseguite anche dopo la cessazione dell'incarico, non avendo essi infatti presenziato alle ultime due o tre sedute dell'assemblea destinata all'approvazione del bilancio. Tale tesi è smentita dai mastri della Margherita da cui risulta che lo studio Montecchia-Sebastio ha emesso fatture per le prestazioni eseguite sino ad agosto 2012.

Col secondo motivo di gravame invece si chiede riconoscersi a Francesco Rutelli la provvisoria richiesta e disattesa immotivatamente dal Tribunale, richiesta formulata con nota deposita in cancelleria unitamente ad una memoria scritta personalmente da Francesco Rutelli in cui si ricostruiscono i rapporti con Lusi, si ribadisce la trasparenza del proprio operato e si ricorda il devastante danno di immagine subito dall'operato di Lusi e dalle successive false accuse.

I difensori di Lusi hanno articolato l'impugnazione in 12 motivi.

Con il primo motivo hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza quale conseguenza della nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e di tutti gli atti processuali successivi. La difesa evidenzia che all'udienza del 25 febbraio 2013, in fase di trattazione delle questioni preliminari era riproposta la questione, già sollevata nel corso dell'udienza preliminare, di nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto, benchè il Lusi fosse ristretto all'epoca in regime di arresti domiciliari presso il Santuario della Madonna dei Bisognosi in Pereto, l'atto era stato notificato presso lo studio dell'avv. Petrucci ove aveva eletto domicilio nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Tale notifica è da ritenersi nulla sotto il profilo della violazione dell'art.156, co 3 in relazione all'art.171 lett.d) cpp in quanto l'unica forma di notificazione per l'imputato detenuto è la consegna a mani proprie; è nulla anche sotto il profilo della violazione dell'art.161 co 3 in relazione all'art.171 lett.e) cpp in quanto tale ultima norma nel

prevedere l'obbligo a carico dell'imputato detenuto di eleggere domicilio sarebbe del tutto ultronea laddove dovesse restare efficace l'elezione precedente. Sul punto la difesa sottolinea che lo stesso GUP prima e il Tribunale poi hanno notificato gli atti all'imputato a corrente alterna in quanto mentre l'avviso ex art.415 bis cpp era stato notificato presso il domicilio eletto, tutti gli altri atti erano stati notificati a mani del Lusi nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari da ritenersi una chiara ipotesi di comunicazione di domicilio eletto e/o dichiarato ex art.162 cpp, destinato a prevalere anche su una precedente elezione di domicilio, seppure non espressamente revocata. Tale conclusione, secondo i difensori, è confortata dalla decisione delle Sezioni Unite n.41280/2006 e dalle conformi sentenze successive n.9021/2011, n.17388/2014, n.17828/2012 nelle quali la SC ha ribadito che la dichiarazione di domicilio indicata all'atto della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari prevale su una precedente elezione di domicilio. A voler ritenere che l'indicazione di domicilio all'atto della scarcerazione non integri un'ipotesi di comunicazione di domicilio dichiarato o eletto, comunque la notificazione sarebbe nulla per violazione dell'art.161 co 3 cpp che impone l'obbligo a carico dell'imputato all'atto della scarcerazione di eleggere domicilio con atto che a cura dell'amministrazione penitenziaria è trasmesso all'autorità giudiziaria. Ed invero, con nota del 30-11-2012 la Direzione di Rebibbia comunicava che non aveva fatto eleggere domicilio al Lusi al momento della dimissione dal carcere perché di fatto posto agli arresti domiciliari in domicilio imposto dall'AG; in tal modo sarebbe palese la violazione del 3° comma dell'art.161 cpp non essendosi fatto eleggere domicilio all'imputato. Non appare condivisibile l'interpretazione sul punto del Tribunale che sostiene l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.161 co 3 cpp sul rilievo che Lusi non era stato scarcerato ma tradotto in luogo diverso dall'istituto di detenzione, tanto alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità formatasi proprio su ipotesi di detenuti avviati agli arresti domiciliari. Infine si evidenzia che in ogni caso l'art.156 cpp prevede che le notificazioni all'imputato detenuto siano eseguite nel luogo di detenzione a mani proprie e in ipotesi di detenzione in luogo diverso dagli istituti penitenziari a norma dell'art.157 cpp; tale diverso regime di notificazione sarebbe incoerente qualora si volesse accedere alla conclusione del Tribunale secondo cui Lusi di fatto non sarebbe stato scarcerato al momento dell'applicazione degli arresti domiciliari. Se la premessa è corretta, la nullità della notificazione dell'avviso ex art.415 bis cpp, ritualmente e tempestivamente eccepita, travolge tutti gli atti successivi.

Col secondo motivo hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza per essere nullo il decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art.429 co 1 lett.c) cpp in riferimento alle contestazioni sub b), b1), b 2), b3), b4), b5) e b6) non apparendo l'enunciazione della condotta formulata in forma chiara e precisa; in particolare si evidenzia che le condotte di appropriazione non sono analiticamente enunciate, ma si è ricorsi ad una tecnica di contestazione per categorie generali con un'approssimativa indicazione del monte complessivo delle somme oggetto di appropriazione in un arco di tempo non definito se non in più anni; la motivazione adottata dal Tribunale per respingere l'eccezione, e cioè che nella sua sinteticità il capo d'imputazione tutela adeguatamente il diritto di difesa, non è, secondo la difesa, condivisibile perché

sarebbe stato necessario al contrario, così come si fa in materia di reati tributari, indicare in maniera specifica le somme, il tempo e il luogo delle singole appropriazioni.

Con il terzo motivo hanno chiesto l'assoluzione dal reato di calunnia. La difesa rileva che le dichiarazioni di Lusi ritenute integranti la calunnia si sostanziano: a) nella falsa accusa rivolta a Rutelli di averlo indotto ad effettuare operazioni di indebita appropriazione in particolare di acquistare con i fondi della Margherita immobili da intestare a lui fiduciarmente; b) nell'averlo autorizzato ad attribuirsi come compenso per l'attività di tesoriere milioni di euro. Ebbene si osserva che la chiamata in correità di Lusi è rimasta priva dei riscontri obiettivi previsti dall'art.192 cpp, ma allo stesso modo la dichiarazione di Rutelli era da valutare con attenzione trattandosi di soggetto portatore di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato. Del resto, le dichiarazioni dell'imputato, seppur non sufficienti per pervenire ad un giudizio di responsabilità di Rutelli, sono dotate di plausibilità sotto il profilo logico a preferenza della diversa ricostruzione di Rutelli. Lusi ha dichiarato che alla fine del 2007, in previsione di una riunione con gli esponenti del PD e dei DS, per evitare di versare una quota della consistente liquidità del partito sul conto del neonato PD, che non avendo ancora partecipato alle elezioni non aveva diritto ai rimborsi elettorali, Rutelli gli aveva chiesto di presentare un prospetto contabile alterato e ciò al fine di consentire di utilizzare i rimborsi per l'attività politica delle correnti della Margherita. A tale ricostruzione si oppone quella di Rutelli che nel respingere le accuse ha depositato le schede contabili di stima delle entrate e uscite del partito redatte da Lusi nel 2007, e ritrovate da lui "casualmente" dopo che era stato dato ampio risalto sui media di un prossimo interrogatorio di Lusi, per dimostrare come l'intento predatorio dell'imputato fosse stato già all'epoca programmato essendo stata prevista una spesa negli anni 2008/2010 pari ad oltre 70 milioni di euro e con azzeramento del patrimonio. La difesa osserva allora che è Rutelli a non essere credibile sia per il ruolo di presidente del partito che non poteva non conoscere almeno a grandi linee l'entità delle risorse finanziarie del partito stesso, sia perché la tesi prospettata contrasta con le quantità e modalità utilizzate per le spese del partito registrate nel periodo 2007/2011. Ancora la difesa rileva che erano emersi collegamenti oggettivi tra associazioni, comitati e fondazioni collegate a Rutelli e la Margherita da un lato e la società TTT srl attraverso la quale sono stati compiuti investimenti immobiliari: tale ultima società aveva avuto la sede in Roma prima in via Bassano del Grappa n.4 e poi in via Corridoni n.25, identiche sedi del Comitato Rutelli 2008 e del Centro per un Futuro Sostenibile; il dott. Castellani componente del collegio dei revisori dei conti della Margherita, persona di fiducia di Rutelli, ha rivestito incarico di tesoriere della fondazione CFS, che tra il 2009 e il 2011 riceveva senza giustificazione dall'indicato partito liberalità per un importo di 1.196.000,00 euro; lo stesso Castellani fu consulente per la predisposizione dello scudo fiscale relativamente alle partecipazioni di Lusi e della Petriccone nella Luigia Ltd; il coimputato Sebastio è stato revisore dei conti dell'API, altro partito fondato da Rutelli; che l'API era stato finanziato dalla fondazione CFS, circostanza reiteratamente negata da Rutelli e confermata invece dal tesoriere della fondazione Castellani e che non può non indurre a sospetti sulla veridicità complessiva delle sue dichiarazioni. La inattendibilità di Rutelli è dimostrata ancora dalla circostanza che nella denuncia presentata il 21 maggio 2012 negava di "aver mai scritto un biglietto o alcuna

comunicazione con richiesta di finanziamento a Lusi"; ebbene, il dato è smentito dal biglietto depositato all'udienza del 21-6-2013, vergato a mano e con la sigla FR, in cui vi è l'annotazione "sul punto 600" che indica la somma residua da ripartire tra le due correnti del partito e l'annotazione "sul tema delle risorse PDE" che indica le somme che avanzavano nel bilancio del Partito Democratico Europeo di cui il Rutelli era copresidente. Ancora più esplicita è la nota riservata del 10 novembre 2009, rigorosamente non sottoscritta, nella quale è documentata una chiara richiesta di finanziamento per la costituzione dell'API. Tali documenti, siglati o anonimi, dimostrano modalità gestorie del partito non rispettose delle norme o quantomeno dell'accordo interno tra le correnti, desumibile a contrariis dalla circostanza che negli undici anni durante i quali l'imputato è stato tesoriere de La Margherita gli organi del partito non gli hanno mai comunicato una formale decisione o disposizione sull'impiego delle somme. La tesi difensiva di avere acquistato gli immobili in via fiduciaria per il partito è stata confermata anche dal notaio Privitera che sul punto ha reso deposizione in dibattimento confermando che all'epoca ciò gli disse Lusi; apparirebbe del resto strano che Lusi per frodare il partito si servisse di professionisti che normalmente operavano per il partito stesso. Si passa poi ad esaminare la questione dell'interesse al mendacio: nel contrasto tra le due dichiarazioni contrapposte, non riscontrate né riscontrabili, il Tribunale avrebbe dovuto individuare l'interesse concreto che Lusi o Rutelli potevano avere. Il Tribunale ha liquidato la questione in poche righe sostenendo che, a fronte di una permanente illiceità della condotta, il coinvolgimento del Presidente del partito avrebbe sminuito la misura della colpevolezza del Lusi. Tale motivazione è illogica: non si comprende in che termini la colpevolezza di Lusi poteva essere sminuita dalla partecipazione all'illecito di Rutelli né quali vantaggi sul piano processuale e sanzionatorio ne avrebbe tratto. Ancora più illogico pare l'altro profilo di interesse al mendacio individuato dal Tribunale, vale a dire la ritorsione per essere stato scaricato da Rutelli: non è assolutamente ipotizzabile che l'autore di un reato pensi di avere protezione dalle vittime e la mancata protezione diventi motivo ritorsivo per la calunnia. Rilevante era invece l'interesse di Rutelli a rendere quelle dichiarazioni nel momento in cui vi è una chiamata in correità da parte di Lusi, interesse personale e anche di tutela dell'immagine del partito. Si sottolinea ancora che il Tribunale avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni di Rutelli con cautela trattandosi di soggetto costituito parte civile e non poteva ritenere raggiunta la prova della calunniosità delle dichiarazioni di Lusi attraverso la loro asserita non credibilità, sembrando tale motivazione più aderente ad un ipotetico processo a carico di Rutelli. Si evidenzia poi che il PM non iscrisse Rutelli neppure nel registro degli indagati dopo le dichiarazioni di Lusi ritenendole evidentemente infondate sicché il reato di calunnia non è configurabile non avendo dato causa all'apertura di un procedimento penale. Quanto al giudizio di non credibilità delle dichiarazioni dell'imputato, il difensore lamenta che il Tribunale per la valutazione ha estrapolato solo alcuni passaggi delle dichiarazioni, da una lettura completa si comprende l'erroneità del giudizio.

Con il quarto motivo i difensori hanno chiesto dichiararsi l'inconfigurabilità del reato di calunnia per l'operatività dell'esimente di cui all'art.51 cp. La difesa rappresenta che in data 21 maggio 2012 Rutelli depositò denuncia per calunnia nei confronti di Lusi in

relazione alle dichiarazioni da lui rese il precedente 16 maggio innanzi alla Giunta delle elezioni e le immunità parlamentari del Senato nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare; tali dichiarazioni erano anticipatorie di fatti e circostanze oggetto dei successivi interrogatori innanzi all'AG del 23 giugno e del 16 luglio 2012; la denuncia di Rutelli fu trasmessa per unione agli atti del procedimento contro Lusi il 22 maggio; il 20 giugno Rutelli formalizzò la nomina del difensore quale persona offesa e il 22 giugno fu designato quale PM il dott. Pesci. Così ricostruita la cronologia degli atti, è evidente che Lusi già prima dell'interrogatorio del 23 giugno era indagato per lo stesso reato e per dichiarazioni sovrapponibili sicchè deve trovare piena operatività l'esimente di cui all'art.51 cp.

Con il quinto motivo si chiede l'assoluzione dai reati ascritti ai capi b1), b2), b3), b4), b5) e b6). I difensori lamentano che il Tribunale sia pervenuto alla condanna nonostante tutte le uscite finanziarie contestate a titolo di appropriazione fossero indicate nei rendiconti e nei bilanci approvati dall'Assemblea Federale dell'Associazione, fossero leggibili dal Collegio dei Revisori e dal Comitato di Tesoreria, organi previsti in statuto a presidio dell'integralità patrimoniale dell'associazione; a ciò si deve aggiungere che, a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2007 e per i successivi fino al 2011, l'Assemblea Federale nell'approvare il bilancio manlevava il tesoriere ratificandone l'operato e tale volontà non può che essere interpretata come adesione e condivisione di tutti i fatti gestori.

Con il sesto motivo si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.61 n.11 cp in relazione all'art.646 cp con conseguente pronuncia di improcedibilità dell'azione penale relativamente ai reati contestati sub b), almeno a partire dai fatti commessi in epoca successiva al 22 aprile 2009. La difesa evidenzia che l'art.18 dello statuto della Margherita prevede che il Presidente Federale resta in carica fino all'elezione del nuovo presidente e comunque non oltre i due anni; Rutelli era stato eletto presidente federale il 22 aprile 2007 e successivamente non fu convocata più nessuna Assemblea Federale per il rinnovo della carica sino alla messa in liquidazione della Margherita del 16 giugno 2012; sicchè a partire dal 22 aprile 2009, non potendosi ipotizzare una prorogatio, era da ritenersi decaduto il Presidente Federale e di diritto ex art.22 dello Statuto anche il tesoriere. Ne consegue che a partire dall'indicata data non è configurabile l'aggravante di cui all'art.61 n.11 cp e il reato va dichiarato improcedibile per difetto di querela.

Con il settimo motivo si chiede la concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 cp evidenziando che sin dal 2 aprile 2012 per il tramite dei difensori Lusi e la moglie avevano offerto la restituzione di tutti i beni in favore del partito, restituzione reiterata anche alla Margherita invitata a presentarsi innanzi al notaio Privitera per la sottoscrizione dell'atto di trasferimento delle quote della Luigia Ltd, ipotesi rifiutata dal partito che proponeva un atto di retrocessione; nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte dei Conti aveva riconosciuto la propria responsabilità amministrativa e con istanza ex art.186 bis cpc aveva chiesto di essere autorizzato a devolvere in favore dello Stato il compendio mobiliare e immobiliare.

Con l'ottavo motivo di gravame hanno chiesto la concessione delle attenuanti generiche avuto riguardo alla collaborazione offerta per il recupero delle somme, al corretto comportamento processuale assunto sin dal primo interrogatorio.

Con il nono motivo di gravame è chiesta la riduzione della pena determinata in misura eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti, superiore anche alla richiesta del PM.

Con il decimo motivo i difensori lamentano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile "La Margherita" sostenendo che, come affermato dalla Corte dei Conti, le somme erogate al partito avevano destinazione pubblica ed è stato infatti disposto il rimborso in favore dello Stato, di qui l'erroneità delle statuizioni risarcitorie in favore della Margherita in liquidazione.

Con l'undicesimo motivo di appello la difesa chiede la revoca del sequestro conservativo disposta su beni già sottoposti a sequestro preventivo; si osserva che la parte civile La Margherita in data 15 novembre 2013 chiedeva al Tribunale il sequestro conservativo dei beni e l'istanza era respinta; sarebbe stato allora necessario avanzare nuova istanza in quanto la misura reale, ai sensi degli artt.316 n.2 e 323 n.4 cpp, non può essere adottata d'ufficio; la disposta conversione del sequestro determina una illegittima protrazione degli effetti della misura cautelare reale in quanto con la sentenza di condanna il sequestro preventivo rimane solo se è disposta la confisca; sono riportate alcune massime della giurisprudenza di legittimità a sostegno della tesi difensiva.

Con il dodicesimo motivo si chiede la revoca della condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare in quanto Lusi fu tratto in arresto esclusivamente in relazione al reato di cui all'art.416 cp, contestazione per la quale è stato assolto.

Con motivi aggiunti i difensori hanno, a supporto della eccezione di nullità proposta con il primo motivo di gravame, evidenziato che neppure al momento della esecuzione del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari i CC di Pereto procedettero all'avviso di cui al terzo comma dell'art.161 cpp evidentemente perché l'obbligo era posto a carico della Casa Circondariale; si sottolinea inoltre che in relazione ad altro procedimento penale, che è uno stralcio del presente procedimento, l'avviso di richiesta di proroga delle indagini preliminari è stato notificato in data 9-7-2014 presso lo studio legale di Lusi essendo evidentemente noto il nuovo domicilio.

I difensori hanno inoltre chiesto l'acquisizione della sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Roma depositata il 18 marzo 2015 con la quale è stata dichiarata l'invalidità della deliberazione assunta dall'Assemblea Federale della Margherita in data 21-6-2011 di approvazione del rendiconto consuntivo del 2010 e preventivo del 2011 sul presupposto che gli attori, politici appartenenti al gruppo, non erano stati convocati per partecipare all'Assemblea. Tale decisione dimostra la fondatezza della tesi difensiva dell'opacità della gestione del partito in quanto i maggiori dello stesso, destinatari delle erogazioni finanziarie disposte da Lusi, pretestuosamente escludevano alcuni associati aventi diritto e così erano gli unici ad essere presenti nell'assemblea e approvare bilanci contenenti una macroscopica anomalia delle voci di bilancio.

I difensori di Montecchia Mario hanno presentato appello articolato in due motivi.

Con il **primo motivo** si chiede riformarsi integralmente la sentenza, assolvendo il Montecchia dai reati lui ascritti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso o perché non costituisce reato. Si sostiene l'insussistenza del concorso del Montecchia nei reati di appropriazione indebita, commessi dal Lusi: la motivazione adottata dal Tribunale al fine di escludere il reato associativo inizialmente contestato agli imputati non si concilia con la condanna per i tre episodi di appropriazione. Ed infatti, l'accusa si fondava sull'assunto che i due commercialisti avevano messo in opera sofisticati artifici contabili per consentire a Lusi di appropriarsi di somme ingenti, il Tribunale invece è arrivato alla conclusione che l'apporto si è risolto in operazioni di tipo elementare, indotte dalle autoritarie indicazioni di Lusi, che andavano a buon fine solo per la mancanza assoluta di controlli all'interno del partito. Data l'assenza di controlli sostanziali era sufficiente per Lusi avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del partito, composto da persone qualificate che eseguivano puntualmente tutte le sue disposizioni senza poter fare domande. Dall'istruttoria è emerso che proprio il personale interno curava tutta la contabilità, mentre il dott. Sebastio di tanto in tanto si recava negli uffici del partito esclusivamente per risolvere qualche problema tecnico-contabile. Del resto, si sottolinea che il commercialista non ha il compito di indirizzare l'attività del cliente, non può entrare nel merito delle scelte né è il controllore dell'onestà e della lealtà del cliente; un commercialista che si ponesse problemi del genere esorbiterebbe dalle sue funzioni che spettano al Collegio dei Revisori e al Comitato di Tesoreria.

Inoltre, per configurarsi il reato in questione è necessaria la partecipazione alla appropriazione che nel caso di specie non si è mai verificata, posto che i due commercialisti non hanno mai beneficiato neppure di un solo euro di quelli sottratti da Lusi; né è convincente l'argomentazione del Tribunale sul motivo per cui l'imputato si sarebbe reso responsabile di una condotta illecita, e cioè conservare un cliente che incideva sul fatturato dello studio nella misura del 70%, in quanto anzitutto l'incidenza sul fatturato era solo del 23,35%, ma un simile ragionamento nasconde una grave insidia perché si finisce con l'asserire che avere un buon cliente non è indice di competenza professionale, ma indice della disponibilità del professionista a commettere reati per conservare i clienti. Ma l'illogicità dell'assunto appare ancora più evidente se si pone mente alla circostanza che se lo scopo del Montecchia fosse stato quello di portare dalla sua parte personaggi di spicco e potenti, ben avrebbe fatto a mettere a conoscenza delle malefatte di Lusi i personaggi politici molto più in vista e potenti dello stesso.

Quanto alla consapevolezza che Lusi si appropriava di somme della Margherita, sebbene questa non abbia incidenza sulla configurabilità del reato, si sottolinea che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che sia l'imputato che il collega Sebastio non potevano neppure sospettare che Lusi si appropriasse dei soldi del partito perché Lusi faceva intendere che le operazioni erano conosciute e approvate dal partito. Tali dichiarazioni erano del resto confermate da plurime circostanze: le somme confluivano nelle casse della TTT che le impiegava per l'acquisto di immobili, operazione visibile; gli acquisti costituivano un modo per impiegare le ingenti risorse che la Margherita

continuava a percepire e il tipo di investimento era simile a quello seguito anche da altri partiti, così inducendo tutti (commercialisti, esponenti de La Margherita, componenti dei Collegi e Comitati di controllo) a ritenere che fossero investimenti operati in favore del partito e non a suo danno; Lusi godeva di una fiducia illimitata da parte della maggior parte dei rappresentanti del partito e di Rutelli in particolare e nella veste di tesoriere finanziava le più disparate iniziative accontentando tutti (a titolo di esempio, si ricorda il finanziamento a favore del CFS facente capo a Rutelli, a favore del Centro di Formazione politica di Cacciari, dell'I.N.S.M.L.I. su indicazione di Scalfaro, a favore del senatore Bianco), riuscendo addirittura ad indirizzare la politica del partito foraggiando una piuttosto che un'altra fazione interna. Tutta questa situazione spiega perché tutti nel partito e lo stesso imputato erano indotti a ritenere che anche le altre attività di Lusi fossero conosciute e approvate dai vertici del partito.

Anche il notaio Privitera ha dichiarato che era convinto che la TTT servisse per affiancare economicamente le attività dell'associazione; l'avv. Donnamaria, professionista della KMPG, aveva riferito che la contabilità del partito " non nascondeva nulla, la visibilità all'interno era chiara a tutti" sicchè non si comprende per quale motivo solo i commercialisti dovessero rendersi conto che il partito ignorasse le operazioni di Lusi.

Sostiene la difesa che le affermazioni del Tribunale in merito alla condotta tenuta da Montecchia e Sebastio sono destituite di ogni fondamento in quanto la vera contabilità del partito era tenuta dagli uffici contabili dello stesso e soprattutto dal Direttore Generale De Meo che percepiva anche un premio all'esito dell'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea Generale; i dati elaborati dai funzionari del partito venivano inviati allo Studio dei due imputati che redigevano la bozza di rendiconto cui Lusi apportava delle modifiche prima che venisse trasformato nel bilancio finale. Tale operazione però non veniva realizzata mediante sotterfugi ma passava per gli uffici della contabilità del partito. Questo iter è stato confermato infatti dalla Trivisonno e dalla Bruschetti, addette alla contabilità de La Margherita che dovevano registrare le fatture provenienti dalla TTT e predisporre il pagamento. Quando la documentazione contabile giungeva al Montecchia e al Sebastio era quindi già stata registrata e catalogata.

Col **secondo motivo** di gravame si chiede rideterminarsi la pena in misura inferiore, essendo quella irrogata eccessiva ed infine concedersi le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, evitando l'interdizione dai ppuu e concedendo la sospensione condizionale della pena.

I difensori di Sebastio Giovanni hanno proposto gravame articolato in tre motivi.

Con il primo motivo hanno chiesto l'assoluzione dai reati di appropriazione indebita di cui ai capi b1), b5) e b6) per non aver commesso i fatti evidenziando che la sentenza basa il giudizio di colpevolezza sulla mera presunzione che essendo l'imputato, insieme al Montecchia, il commercialista che prestava assistenza contabile a La Margherita, dovesse essere consapevole di favorire le condotte appropriative del Lusi; nel motivare poi il coinvolgimento nella condotta illecita di entrambi i professionisti, il Tribunale osserva che facendo parte dello stesso Studio associato,

era da presumersi che l'attività dell'uno fosse conosciuta anche dall'altro, "come ammesso dagli stessi imputati". Ebbene, tale conclusione pare sbrigativa in quanto dall'istruttoria era emerso il ruolo ben diverso dei due professionisti sicchè la presunzione di una condivisa conoscenza di tutto da parte di entrambi era apodittica. Si osserva, in particolare che Montecchia non ha reso dichiarazioni, per cui nulla ha ammesso; Sebastio ha dal suo canto precisato che i rapporti tra loro non erano paritetici perché era entrato nello studio come praticante del Montecchia, quando era stato associato non aveva portato propri clienti, Lusi era diventato cliente dello studio perché il fratello era già cliente di Montecchia e solo da lui era ricevuto nello studio, all'inizio percepiva solo il 35% del fatturato dello studio per arrivare poi al 47%. Quanto alla tenuta della contabilità della TTT, di cui lo studio si occupava, era stato precisato da più testi (Sergi e Rovazzani) che rientrava nei compiti non del Sebastio, ma di una tirocinante dello Studio, Dr.ssa Fianza.

Il Tribunale ha poi ritenuto che soprattutto Sebastio fosse a conoscenza delle condotte illecite del Lusi in quanto prestava assistenza tecnica alle collaboratrici dell'amministrazione de La Margherita e perciò agevolmente era in grado di rendersi conto delle irregolarità contabili; provvedeva poi, insieme al Montecchia, ad operare quelle modifiche contabili richieste dal Lusi per occultare la sua illecita condotta di appropriazione. Anche questa conclusione, si sottolinea, è smentita dall'istruttoria svolta in quanto è emerso come fosse in realtà la struttura amministrativa del partito ad occuparsi dei pagamenti, della quadratura degli estratti conto e della verifica degli incassi, mentre l'attività offerta dal Sebastio era di mero supporto al personale amministrativo. Sul punto la teste Trivisonno aveva dichiarato che i numerosi assegni privi di beneficiario che il Lusi faceva predisporre venivano per prassi registrati come spese viaggi e trasferte e riteneva che i due commercialisti non sapessero neppure loro le ragioni per cui si procedeva in questo modo; anche il sistema di pagamento delle fatture della TTT unitamente ad altra fattura e l'operazione di sgonfiare e aumentare determinate voci del bilancio erano stati imposti da Lusi. Tale circostanza per cui era l'amministrazione del partito a contabilizzare tutto e ad operare su autorizzazione esclusiva del Lusi era stata confermata anche da De Meo, Bruschetti e Di Silvio. Altra decisiva circostanza era stata riferita dalla Trivisonna e cioè che i due commercialisti erano stati esclusi dal Lusi dalle riunioni sul rendiconto proprio perché non concordavano con le modalità impartite dallo stesso Lusi al personale amministrativo-contabile per modificare la documentazione. Tali modifiche, ha riferito la Trivisonno, venivano dettate dal tesoriere e poi le addette le comunicavano a loro volta ai due commercialisti, ai quali Lusi diceva "il bilancio lo firmo io e me ne assumo le conseguenze".

La bozza di bilancio che lo studio predisponessa, dunque, come chiarito dall'imputato, si basava sulle mere indicazioni fornite dal personale amministrativo del partito; del resto, il bilancio dei partiti politici prevede solo nove macrovoci e, non dovendo lui illustrare nella nota integrativa ogni singola voce, non doveva controllare cosa ci fosse realmente in tali voci.

Il disaccordo tra i due commercialisti e il Lusi emerge poi da quanto riferito da un'altra dipendente dell'ufficio amministrativo del partito, Gasparri che affermava che non

poteva riferire tutto a Montecchia e Sebastio, potendo chiarire i suoi dubbi solo col De Meo o col Lusi stesso. Dal complesso delle testimonianze emerge allora che Lusi per commettere le indebite appropriazioni si serviva di tutta la struttura amministrativa del partito e dei commercialisti senza permettere a nessuno di comprendere i suoi intenti e se qualcuno faceva domande o si opponeva alle sue richieste era allontanato

Col **secondo motivo** di gravame i difensori hanno chiesto l'assoluzione del Sebastio perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale ha sostenuto in sentenza che sussistesse la consapevolezza del Sebastio in ordine a quanto posto in essere da Lusi in ragione del fatto che lo Studio di cui era associato si occupava anche della contabilità della società TTT. In realtà il Sebastio non lavorava personalmente alla contabilità della TTT, come già detto, occupandosi solo del calcolo delle imposte e potendo solo visionare il bilancio di questa. Circa la natura della società, il Sebastio fu più volte rassicurato, anche dal Montecchia, sul fatto che si trattasse di società riconducibile al partito, che se ne serviva per acquistare immobili.

Il Tribunale ha addebitato al Sebastio di non aver mai sottoposto a verifica i dati di cui disponeva né le affermazioni di Lusi, evitando di sollecitare gli organi di controllo. In realtà i due commercialisti, che operavano anch'essi un controllo piuttosto formale della contabilità, non nutrivano sospetti proprio in ragione delle relazioni annuali del Collegio dei Revisori che sempre attestavano che la gestione del partito era regolare e conforme a legge. Da ciò il convincimento del Sebastio che il partito conoscesse le iniziative poste in essere dal Lusi, noto come persona e tesoriere integerrimo.

Riscontro oggettivo della rassicurazione fornita da Lusi era la circostanza che la sede della TTT era stata per un certo tempo presso l'immobile in cui aveva sede lo Studio di Castellani, membro del Collegio dei Revisori, poi spostata dove era la sede del Centro Futuro Sostenibile (sempre riferibile al partito) nonché il fatto che l'atto di costituzione della TTT fosse stato redatto proprio dal notaio di fiducia de La Margherita, Privitera.

Quanto al fatto che il Sebastio si fosse reso conto dell'uso personale che Lusi faceva della villa di Genzano, avendo ivi partecipato alla sua festa di compleanno, si obietta che alla stessa erano presenti anche i revisori, il notaio de La Margherita e il personale amministrativo del partito.

In sostanza, allora, si sostiene che la sentenza impugnata baserebbe la consapevolezza del Sebastio sul mero "non poteva non sapere", considerando lo stesso uomo di grande esperienza. Ma tale esperienza non può essere elemento sufficiente a dimostrare la reale consapevolezza delle appropriazioni poste in essere da Lusi in danno del partito.

Il profitto che i due commercialisti avrebbero tratto e per il quale non avrebbero denunciato quanto sapevano è del tutto inesistente; nel corso del dibattimento è infatti emerso che gli onorari percepiti dallo Studio erano congrui con le tariffe dell'ordine di appartenenza e corrispondevano ai minimi tariffari previsti dalla legge; l'importo degli introiti provenienti da La Margherita era per giunta diminuito con gli anni visto che la componente principale degli onorari dei commercialisti derivava dalla

predisposizione delle buste paga dei dipendenti che erano sempre in numero inferiore dato l'assorbimento successivo del partito nel PD. Il rischio che allora Montecchia e Sebastio si sarebbero assunti agevolando le condotte del Lusi non sarebbe stato controbilanciato da nessun giovamento apprezzabile tal che è possibile escludere che gli stessi abbiano concorso nel reato in quanto risulta che non abbiano poi chiesto ed ottenuto nulla in cambio.

Col terzo motivo di gravame si chiede riforma della sentenza in quanto la pena irrogata è eccessiva; si evidenzia che all'imputato è stato contestato il concorso nell'appropriazione aggravata, ma tali aggravanti non si collegano in nessun modo con la condotta da lui tenuta; con riferimento poi all'aggravante di cui all'art. 61 comma 11 cp, è stato omesso qualunque riferimento alla specifica forma di abuso contestata. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si fa presente che il Sebastio è un giovane professionista che nulla ha ricavato dai fatti in questione e che non ha posto in essere condotte incisive ai fini della consumazione del reato; l'attività prestata da Sebastio in favore di Lusi non è stata accompagnata dal dolo di volersi appropriare di somme o beni del partito e per l'effetto era meritevole della concessione con giudizio di prevalenza.

Il difensore di Diana Ferri ha proposto gravame articolato in unico motivo con richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

La consapevolezza della falsità delle fatture emesse dalla TTT, di cui era amministratrice, a carico de La Margherita per prestazioni inesistenti viene ritenuta provata dal Giudice per esserne stata informata dal Lusi e per le ragioni connesse alla carica che rivestiva; dall'istruttoria è invece emerso con chiarezza l'assenza in capo all'imputata della coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui allo scopo di trarne ingiusto profitto.

Premesso che è necessario sgombrare il campo dal pregiudizio che il prestanome sia responsabile indiretto degli illeciti consumati dall'amministratore di fatto e di ciò si è mostrato consapevole il PM che all'esito dell'istruttoria chiedeva l'assoluzione dell'imputata da tutti i reati ascritti, la difesa ripercorre la storia del legame professionale che ha unito il Lusi alla Ferri. Quest'ultima dapprima veniva inserita dal Tesoriere nel suo Studio legale e poi, nel 2007, nominata amministratrice della TTT Srl. In merito a tale società la Ferri ha dichiarato che il Lusi, persona da tutti conosciuta come integerrima, le aveva detto che era del partito e funzionale alla realizzazione di investimenti; tale giustificazione era data da Lusi anche alla Trivisonno e al De Meo, all'arrivo nel partito della prima fattura della TTT, e i due nulla avevano avuto da rilevare; anche il notaio Privitera, che ha rogato gli atti di acquisto degli immobili da parte della TTT, ha sostenuto di essere convinto della riferibilità della società al partito.

Inoltre, si evidenzia come la Ferri riteneva che fosse una grande garanzia della trasparenza delle operazioni di fatturazione e della plausibilità di quanto riferite dal Lusi la circostanza che le fatture della TTT erano pagate senza contestazione e in breve tempo

L'imputata era inoltre priva di ogni reale potere di amministrazione dovendo limitarsi solamente alla predisposizione delle fatture, al pagamento delle bollette e ad altre poco importanti attività; in tal senso, era significativa la testimonianza del colonnello della guardia di finanza Vizza che chiariva che la TTT era controllata in toto dalla Luigia e dallo statuto della TTT risulta che all'Amministratore Unico della società spettavano ampi poteri di gestione ma limitatamente alle operazioni con importo fino ad euro 10.000,00. Da questo dato emerge la conferma che fosse Lusi in realtà ad avere il vero potere gestorio della TTT.

Nessun interesse peraltro avrebbe avuto Lusi a rendere partecipe la Ferri del suo piano criminoso. Lo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 23 giugno 2012 dopo aver asserito che la Ferri nulla sapeva se non che quanto impartito derivasse da un accordo tra Lusi e Rutelli; poi, mostrando un improvviso livore di fronte alle insistenze del PM, asseriva che l'imputata aveva deciso di dimettersi dalla carica perché iniziò a sospettare l'illiceità delle numerosissime operazioni economiche tra TTT e La Margherita.

Sul profitto che la Ferri avrebbe tratto dalla vicinanza col Lusi, che le avrebbe fatto sopportare la situazione di cui quindi aveva consapevolezza, la difesa fa presente che il momento in cui sono intervenute le sue dimissioni dimostra la inconsistenza di tale ricostruzione in quanto in caso contrario non si spiegherebbe la decisione di allontanarsi dal Tesoriere proprio nel momento in cui questo si trovava all'apice del suo successo professionale. La Ferri, dopo le dimissioni dalla società e l'allontanamento di conseguenza dallo studio legale, troncava in modo brusco e definitivo i rapporti col Lusi, rinunciando a beneficiare anche in futuro delle possibili referenze per un nuovo impiego. Per comprendere i motivi delle dimissioni, il difensore ritiene necessario ricostruire rigorosamente i fatti: quando è stata nominata amministratore non è vero che era priva di occupazione e con un figlio in arrivo in quanto il figlio aveva tre anni e da 2004 lavorava nello studio di Lusi; non ha mai visto l'immobile di via Monserato né la villa di Genzano; solo dalle carte sapeva degli ingenti costi di ristrutturazione; alla festa dei 50 anni di Lusi nella villa di Genzano non ha partecipato perché era andata via dallo studio da anni; proprio gli ingenti lavori di ristrutturazione che stavano per essere effettuati, preoccuparono la Ferri ma a questo punto non è vero quanto afferma Lusi che a quel punto la Ferri comincia a capire, mentre è più corretto dire che la Ferri "comincia a non capire".

Il reato di appropriazione indebita richiede il dolo specifico e il concorso di persone non può affievolire così tanto l'elemento soggettivo man mano che ci si allontana dall'autore della condotta e si arriva alla figura di secondo piano. Il Tribunale doveva porsi allora la domanda: la Ferri sapeva dell'appropriazione indebita in danno della Margherita? La risposta è negativa: il contesto illecito suggerito dall'emissione di fatture prive di prestazioni non può essere l'unico criterio di valutazione: la responsabilità viene ricondotta ad "un chiudere gli occhi" di fronte al reato per un vantaggio, ma si dimentica che l'imputata non aveva bisogno di diventare amministratore. Il Tribunale avrebbe dovuto poi porsi l'ulteriore domanda: se la Ferri fosse stata consapevole della falsità della fatturazione in danno della Margherita, avrebbe agito comunque? Anche questa volta la risposta è negativa: il Tribunale

spiega le dimissioni dell'imputata in modo confusionario come una sorta di desistenza interiore, indeterminata e perplessa così violando la regola dell'oltre ragionevole dubbio

Nel caso della Ferri è insussistente non solo il dolo inteso come coscienza e volontà del fatto criminoso, ma anche la volontà di concorrere con gli altri correi; nella condotta tenuta dalla Ferri è al più ravvisabile un profilo di colpa e non potendo configurarsi un concorso colposo nel delitto doloso, è chiaro come la Ferri debba andare assolta dai reati ad essa contestati.

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 10-11-2015, presenti gli imputati, il consigliere relatore ha svolto la rituale relazione; quindi il PG e il difensore della parte civile Rutelli hanno rassegnato le rispettive conclusioni.

All'udienza del 20-1-2016, raccolte le spontanee dichiarazioni dell'imputato Sebastio, hanno concluso il difensore della parte civile La Margherita e i difensori di Ferri, Sebastio e Montecchia.

All'udienza del 2-3-2016 ha reso spontanee dichiarazioni l'imputato Lusi ed hanno poi concluso i suoi difensori; il processo è stato poi rinviato per eventuali repliche.

All'udienza del 31-3-2016, in assenza di repliche, la Corte si è ritirata in camera di consiglio per la deliberazione dando poi lettura del dispositivo in udienza.

LA DECISIONE

La Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia sostanzialmente da condividere, fatta eccezione per alcuni aspetti marginali di cui si dirà in seguito, perché frutto di una corretta ed equilibrata valutazione dell'intero compendio istruttorio.

Per ragioni di ordine sistematico pare opportuno trattare prima la posizione di Lusi, quindi quella di Ferri e poi congiuntamente quella di Sebastio e Montecchia, infine si procederà all'esame degli appelli del PM e delle parti civili.

LUSI LUIGI

Prima di addentrarsi nell'esame dei motivi di gravame, pare necessario fare una precisazione: i fatti su cui la Corte di Appello oggi è chiamata a pronunciarsi riguardano esclusivamente le appropriazioni delle somme di danaro indicate in contestazione esulando dal processo ogni valutazione etica o politica sulla gestione dei rimborsi elettorali da parte della Margherita; il thema decidendum è limitato a verificare se Lusi, in concorso con i correi, nell'appropriarsi di quelle specifiche somme di danaro abbia agito in conformità alle decisioni adottate dagli organi del partito in vista del perseguimento di finalità politiche ovvero per arricchimento personale.

Tutte le considerazioni svolte nei motivi di appello e dallo stesso imputato nel corso delle dichiarazioni spontanee volte a dimostrare come i rimborsi elettorali siano stati spartiti tra le varie correnti del partito con modalità non ortodosse e per finalità

diverse appaiono inconferenti rispetto al tema decisorio, se non nella misura in cui servono a descrivere il contesto che ha contribuito a far sì che Lusi riuscisse per anni ad impossessarsi di oltre venti milioni di euro senza che nessuno all'interno del partito se ne avvedesse, e ciò a prescindere dagli artifici contabili utilizzati.

Tale considerazione depotenzia le critiche difensive all'impostazione dell'indagine da parte del PM che avrebbe aderito alla linea stabilita dai dirigenti del partito nella missiva del 8-2-2012 laddove si chiedeva "nessuno sconfinamento avverrà nelle indagini volte all'accertamento dei reati rispetto ai quali si ribadisce la veste di persona offesa de La Margherita, sicuri anche in questo caso che saranno presidiati la libertà e l'insindacabilità delle scelte politiche", con la conseguenza che l'indagine non era stata ampliata rispetto ai tanti spunti che sarebbero stati offerti dal Lusi nel corso dei suoi interrogatori.

L'impostazione del resto ex post ha trovato conforto nell'ordinanza resa dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 10094 del 18/05/2015 (Rv. 635272) che nel decidere sul conflitto di giurisdizione sollevato da La Margherita nell'ambito del procedimento contabile in corso contro Lusi ha stabilito che "le somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali, nella disciplina anteriore alla legge 6 luglio 2012, n. 96, non recano un vincolo di destinazione pubblicistica, sicché la condotta appropriativa del tesoriere del partito non dà luogo a responsabilità erariale; si è in particolare precisato che" le forme di controllo delle finanze partitiche sono meramente formali, il controllo esercitato sui bilanci è di mera veridicità dei dati presentati e non di conformità a (non previsti) vincoli di destinazione, essendosi voluto impedire - come è stato sottolineato in dottrina - qualsiasi rischio di interferenza esterna sulle decisioni di spesa dei partiti, che costituiscono inevitabilmente il risvolto di discrezionali decisioni politiche".

La Corte ritiene che l'eccezione di nullità sollevata con il **primo motivo** di gravame non sia fondata.

Ed invero, non paiono condivisibili le osservazioni difensive.

Non è vero che l'elezione di domicilio raccolta nel verbale di interrogatorio di garanzia innanzi al GIP fosse ex se priva di efficacia visto lo stato di detenzione intramuraria: l'invito rivolto all'imputato detenuto ad eleggere o dichiarare domicilio è diretto a portare a sua conoscenza le facoltà e i doveri che gli competono in relazione all'ulteriore corso del procedimento con riferimento al sistema delle notifiche, soprattutto in previsione, come nel caso di specie accaduto, della cessazione della custodia cautelare in carcere.

Il richiamo al primo comma dell'art.156 cpp pare inconferente in quanto all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini l'imputato non era ristretto in istituto penitenziario, ma era agli arresti domiciliari e pertanto ai sensi del terzo comma del citato articolo le notificazioni andavano eseguite a norma dell'art.157 del codice di rito che a sua volta richiama l'art.161 cpp, quindi la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto.

L'indicazione nell'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari del luogo di esecuzione della misura non equivale a nuova ed implicita elezione o dichiarazione di domicilio, che quale atto personale a forma vincolata si compie esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 cpp. La sentenza citata dalla difesa (Sez unite 41280/2006) non pare conferente in quanto la questione risolta dalla Corte riguardava la diversa problematica della prevalenza della dichiarazione di domicilio su una precedente elezione di domicilio non revocata; nel caso di specie è pacifico che Lusi all'atto della scarcerazione non dichiarava né eleggeva nuovo domicilio per le notifiche.

Neppure si ravvisa l'ulteriore profilo di nullità a mente degli artt.161 co 3 e 171 lett.e) cpp. La motivazione sul punto adottata dal Tribunale, che ha ritenuto l'eccezione infondata sul rilievo che non era sussistente un obbligo di eleggere o dichiarare domicilio in quanto Lusi non sarebbe stato scarcerato, ma tradotto in diverso luogo di detenzione, non è condivisibile alla luce delle osservazioni innanzi svolte sulle diverse modalità delle notificazioni previste dal primo e terzo comma dell'art.156 cpp che escludono che detenzione in carcere e in arresti domiciliari siano equiparabili in punto di disciplina delle notifiche.

La motivazione va allora corretta e la questione risolta alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito " è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito al destinatario dell'atto a dichiarare o eleggere domicilio all'atto della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo (fattispecie in cui il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità ex art.171 lett.e cpp della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dall'art.161 co 3 cpp)" (Cass.Sez.1 n.114/2002; Sez.3, n.32880/2014).

Tale interpretazione è rispettosa del disposto dell'art. 171 lett. e) cpp, che prevede, in difetto dell'avviso/invito di cui all'art. 161 c.p.p., la nullità della notificazione effettuata con il rito degli irreperibili, ma non anche di quella effettuata a mani dell'imputato ovvero al domicilio dallo stesso dichiarato o eletto, come risulta univocamente dalla lettera dell'articolo in questione, che fa riferimento alla notificazione "eseguita mediante consegna al difensore", e cioè nel modo previsto dall'art. 161 co. 4 c.p.p., mentre la notifica al domicilio dichiarato o eletto può avvenire mediante consegna a persona diversa dal difensore.

Absolutamente irrilevante è poi la circostanza che le successive notifiche siano state eseguite a mani proprie del Lusi nel luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari.

Parimenti non è fondato il **secondo motivo** di gravame: come condivisibilmente osservato dal Tribunale il capo di imputazione sub b) contiene tutti gli elementi necessari per consentire all'imputato di esercitare adeguatamente il diritto di difesa in quanto sono indicati gli elementi costitutivi del reato e segnatamente la qualità dei soggetti che hanno effettuato le operazioni appropriative, il ruolo svolto da ciascuno

dei coimputati, la provenienza delle somme, la loro quantificazione complessiva e i beneficiari degli accrediti.

E' del resto pacifico e costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha statuito "non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito".

Nel caso di specie, non può non sottolinearsi come all'imputato già nel corso degli interrogatori siano state progressivamente contestate le numerose condotte di appropriazione che emergevano; né va trascurata la linea difensiva dell'imputato che non ha mai contestato il trasferimento delle somme di danaro dal patrimonio del partito, essendo la sua difesa incentrata sull'esistenza di un accordo con il presidente de La Margherita, Francesco Rutelli, che lo avrebbe a tanto autorizzato.

Quanto al **terzo motivo** di gravame va confermata la responsabilità di Lusi in ordine al reato di calunnia.

La difesa lamenta che il Tribunale è pervenuto alla condanna affermando nella sostanza il principio che l'accusa del chiamante in correità non riscontrata si traduce in prova della calunnia in danno del chiamato sulla scorta delle dichiarazioni di quest'ultimo.

Va anzitutto precisato che alla testimonianza di Rutelli, persona offesa del reato di calunnia, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art.192 cpp e quindi le sue dichiarazioni se ritenute attendibili non hanno a fini probatori necessità di riscontro; a voler diversamente ragionare si finirebbe per attribuire ad una delle parti private il potere di incidere a proprio piacimento ed in modo strumentale sulla piena capacità a testimoniare del proprio accusatore, e tale è stato Rutelli sin dall'inizio del processo.

La valutazione di credibilità di Rutelli, che ha decisamente smentito di aver autorizzato Lusi ad autoassegnarsi un compenso per l'attività di tesoriere e ad investire la liquidità del partito in immobili, a prescindere dalla maggiore o minore verosimiglianza degli scenari politici descritti nell'atto di appello, si fonda su solida prova logica, vale a dire l'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che Lusi ha cercato di accreditare.

Non è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale ha ritenuto provata la calunniosità delle dichiarazioni di Lusi attraverso la loro asserita non credibilità, mentre tale criterio di valutazione avrebbe potuto applicarsi ad un ipotetico processo a carico di Rutelli. Il problema va affrontato rovesciando la prospettiva: è Lusi, che di fronte all'inequivoca prova che i fondi del partito erano entrati nella sua personale disponibilità, nel coinvolgere nell'attività illecita un terzo avrebbe dovuto fornire elementi specifici a supporto dell'accusa; a tale onere l'imputato si è sottratto sostenendo di aver ricevuto da Rutelli un mandato fiduciario orale, solo a loro noto e non dimostrabile con testi, sicché inevitabilmente al giudizio di calunniosità delle

accuse non poteva giungersi se non attraverso una valutazione della loro inverosimiglianza.

Questa valutazione è condivisa dalla Corte.

Dalla lettura degli interrogatori resi dall'imputato, come puntualmente ricostruiti dal Tribunale, emerge che Lusi per giustificare l'appropriazione di milioni di euro ha assunto di essere stato autorizzato nel 2006 ad assegnarsi per l'attività di tesoriere un compenso di circa un milione di euro all'anno, con effetto retroattivo per i cinque anni precedenti; e tale compenso si sarebbe aggiunto all'indennità per la carica di senatore, la cui candidatura era legata proprio all'incarico di tesoriere. L'enormità dei compensi che gli sarebbero stati accordati da Rutelli dimostra l'assurdità intrinseca della indimostrata tesi difensiva.

Allo stesso modo, a voler ritenere astrattamente possibile che il partito potesse in quel momento aver interesse ad investire la ragguardevole liquidità in immobili, sono le modalità con le quali Lusi ha proceduto agli investimenti a smentire che lo abbia fatto su mandato di Rutelli in vista del finanziamento della sua corrente politica. L'imputato ha intestato gli immobili a sé e a componenti della sua famiglia e non, come generalmente avviene, a fondazioni in qualche modo riconducibili al partito; è significativa la stessa scelta di investire in appartamenti e ville adibite a sua personale abitazione e non in immobili produttivi di reddito; come dallo stesso imputato dichiarato, la Luigia, società canadese, non era nota né a Rutelli né ad altri esponenti del partito a lui vicini; non era previsto un rendiconto degli investimenti, non era stato stabilito il rientro dei beni nel patrimonio del partito, oltretutto in fase di scioglimento, essendo il tutto rimesso ad un'ipotetica data di "quando i suoi figli (ndr. di Lusi) sono cresciuti" e solo allora sarebbero stati venduti per finanziare l'attività politica del Rutelli.

Ed allora, è vero che nessuna delle operazioni del tesoriere ha a monte una giustificazione scritta che l'autorizzi e la circostanza avrebbe impedito all'imputato di provare l'assunto difensivo, ma di fronte ad investimenti immobiliari, destinati a rientrare nel patrimonio del partito o almeno della corrente rutelliana secondo l'imputato, non è assolutamente credibile che Rutelli dopo averli autorizzati non fosse stato messo a conoscenza neppure della società a cui erano stati intestati né soprattutto che non avesse con Lusi predisposto una scrittura privata idonea a dimostrare l'effettiva titolarità degli immobili stessi al verificarsi delle più eventuali e disparate evenienze (quali la cessazione del rapporto fiduciario, un'eventuale alienazione degli immobili senza consenso, il decesso di uno dei due unici soggetti a conoscenza dell'accordo).

Ed è significativo che su tali specifiche argomentazioni logiche la difesa non si confronti limitandosi ad elencare una serie di finanziamenti elargiti a fondazioni e partiti riferibili a Rutelli, le ingenti spese registrate negli anni 2007/2011 nonostante il partito fosse in liquidazione e perciò logicamente da ritenersi fondi suddivisi tra le correnti partitiche, circostanze tutte che, per le ragioni in premessa indicate, non sono oggetto del thema decidendum, rientrando in quelle spese rimesse alla valutazione discrezionale del partito politico, rispetto alle quali i suoi rappresentanti, anche

presenti nell'odierno procedimento come parte civile, alcuna rimostranza hanno avanzato segno che erano frutto di condivise scelte politiche.

Né un'eventuale gestione contabile non ortodossa, della quale l'imputato sarebbe in ogni caso artefice, diventa ex se indizio del coinvolgimento di Rutelli negli episodi specifici; al contrario, quelle diffuse modalità di gestione e la completa autonomia di cui l'imputato godeva secondo lo statuto del partito hanno consentito a Lusi di agire indisturbato per anni.

Né maggiore valenza indiziaria del coinvolgimento di Rutelli hanno gli altri elementi indicati.


L'argomento che la sede della TTT sia stata coincidente per un certo periodo con la sede del CFS è meramente suggestivo in quanto, come riferito dal dott. Castellani, tesoriere del detto centro, quest'ultimo era domiciliato presso una società che forniva il servizio di domiciliazione e seppure Lusi abbia utilizzato per la TTT la stessa società di domiciliazione ciò non implica alcuna commistione tra la fondazione di Rutelli e la società costituita da Lusi; la conoscenza da parte del Castellani della sede della TTT trova poi giustificazione nell'attività espletata per Lusi di cui si tratterà al punto successivo.

La testimonianza di Castellani sull'attività professionale svolta per la predisposizione dello scudo fiscale relativamente alle partecipazioni di Lusi e della moglie Petricone nella Luigia non offre alcun apporto alla tesi difensiva: il ricorso al commercialista, revisore della Margherita, dimostra solo che per i propri affari personali, e non palesemente illeciti in quanto Castellani ignorava come era stato alimentato il patrimonio della Luigia, l'imputato si avvaleva di professionisti conosciuti nella veste politica. Anzi a ben vedere, data la particolare vicinanza di Castellani a Rutelli, che lo aveva nominato come suo uomo di fiducia tesoriere del CFS, oltre che revisore della Margherita, la circostanza che non sia stato messo a conoscenza del fatto che lo scudo fiscale potesse interessare una società in qualche modo riferibile al partito e Rutelli, finisce con supportare la tesi della calunnia.

Né a diversa conclusione può indurre la testimonianza del notaio Privitera che ha dichiarato di aver appreso ma solo da Lusi che la TTT era stata costituita per affiancare le attività della Margherita.

Va infine ricordato che è stato proprio Lusi in ben due interrogatori del 17 gennaio e 27 marzo 2012 ad assumersi ogni completa ed esclusiva responsabilità dei fatti.

Quanto infine all'interesse di Lusi a coinvolgere Rutelli nell'illecita appropriazione dei fondi del partito, si osserva che il coinvolgimento di Rutelli, presidente del partito, nell'attività predatoria serviva ad alleggerire la propria posizione sia a livello di immagine (non più ruberie per interesse personale, ma per finalità politiche) sia a livello processuale (la condotta collaborativa nell'accertamento delle altrui responsabilità poteva determinare la concessione di benefici), oltre che a distogliere l'attenzione degli inquirenti solo dalla sua persona e dalla sua famiglia.

11. 

Le accuse a Rutelli accompagnate da una contestuale critica generalizzata alla gestione irregolare dei rimborsi elettorali rappresentavano anche un mezzo per condizionare il partito che avrebbe potuto ammorbidire il proprio atteggiamento per chiudere una vicenda imbarazzante, essendo venuta alla luce una gestione delle ingenti risorse pubbliche a dir poco superficiale se è vero come è vero che della sparizione di circa 25 milioni di euro non si era accorto nessuno dei responsabili del partito. Ed allora, chi accusare se non Rutelli per il suo ruolo e perché a lui legato da uno speciale rapporto di fiducia?

La mancata iscrizione di Rutelli nel registro degli indagati non esclude la configurabilità del reato in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale reato di pericolo non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo solo che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente individuabile e non si compendi in circostanze assurde e grottesche tali da non poter ragionevolmente neppure adombrare la concreta ipotizzabilità del fatto. Nel caso di specie, l'accusa non era confezionata con il ricorso a circostanze assurde e solo la valutazione logica del compendio probatorio acquisito sino a quel momento ha indotto la Procura a non dar seguito alla chiamata in reità formulata contro Rutelli.

Neppure condivisibile appaiono le osservazioni di cui al **quarto motivo** di gravame. Dall'esame delle dichiarazioni rilasciate da Lusi nel corso dell'intervista del 8-3-2012 e innanzi alla Giunta delle elezioni e le immunità parlamentari del Senato il 16 maggio si evince che l'imputato in entrambe le occasioni rivolgeva critiche generalizzate alla gestione dei rimborsi elettorali che venivano spartiti tra le correnti del partito in violazione di ogni vincolo di destinazione e nella seconda occasione riferiva anche di elargizioni di danaro fatte a Rutelli in occasioni "di festività o elezioni". E' solo nel corso degli interrogatori del 23 giugno e del 16 luglio 2012 che a Rutelli, come dalla contestazione sub c), viene imputato il ruolo specifico di mandante di tutti gli atti di appropriazione consumati. Ed allora, pare evidente che la pregressa denuncia di Rutelli in relazione ai limitati fatti specifici di cui all'audizione del 16 maggio e l'iscrizione di Lusi nel registro degli indagati non potrebbe mai scriminare la successiva condotta dell'imputato che durante gli interrogatori non si è limitato nell'ambito del diritto di difesa a confermare le precedenti dichiarazioni, ma ha ampliato le accuse contro Rutelli indicato non più quale semplice destinatario di elargizioni non ortodosse, ma mandante e corresponsabile di tutti i fatti illeciti a lui attribuiti.

Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale della Corte di legittimità " quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra tale sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure si conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell'inizio di una indagine penale da parte dell'autorità, si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell'agente, tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia".

Né va trascurato che le accuse a Rutelli non erano neppure strettamente funzionali a confutare le contestazioni a lui rivolte in quanto il coinvolgimento di Rutelli non sarebbe stato sufficiente ad elidere la propria responsabilità in quanto dei fondi del partito non poteva disporre in via autonoma lo stesso Rutelli. Ciò dimostra che le accuse non erano dettate da una mera strategia difensiva scriminabile ex art.51 cp, ma dalla volontà di calunniare.

Non sono condivisibili neppure le osservazioni prospettate con il **quinto motivo** di gravame: secondo i difensori non sarebbe configurabile il reato in quanto tutte le uscite finanziarie contestate a titolo di appropriazione erano indicate nei rendiconti e nei bilanci regolarmente approvati e tale approvazione va interpretata quale ratifica e condivisione dei fatti gestori; inoltre a partire dall'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio del 2007 l'Assemblea Federale aveva nella delibera inserita la clausola di manleva dell'operato del tesoriere.

Per respingere l'osservazione pare sufficiente il richiamo agli artifici contabili cui l'imputato, grazie all'aiuto tecnico dei commercialisti Sebastio e Montecchia, faceva ricorso per dimostrare che non è ipotizzabile un'avvenuta ratifica degli atti gestori o una rinuncia ad eventuali pretese risarcitorie per fatti di "mala gestio" di cui gli organi del partito non avevano cognizione.

Privo di pregio pare anche il **sesto motivo** di gravame: Lusi ha operato quale tesoriere del partito sino al giorno delle dimissioni avvenute dopo l'avvio delle indagini; a voler ritenere fondata la tesi difensiva che il presidente Rutelli e di conseguenza Lusi come tesoriere erano da ritenere decaduti dall'incarico alla data del 22-4-2009 non essendosi provveduto al rinnovo della carica, in ogni caso non può dubitarsi della sussistenza della contestata aggravante ex art.61 n.11 cp in quanto per la ricorrenza dell'aggravante è sufficiente l'esistenza di un rapporto anche di natura meramente fattuale che abbia rappresentato occasione del possesso da parte dell'imputato e abbia quindi consentito a quest'ultimo la commissione del reato.

Non è da accogliere neppure la richiesta di concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.6 e 62 bis cp, di cui al **settimo e ottavo motivo** di gravame. Quanto all'attenuante del risarcimento del danno, va osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riparazione del danno perché possa condurre all'applicazione dell'attenuante deve essere effettiva, integrale e volontaria. Nel caso di specie, la proposta di restituzione degli immobili acquistati non è idonea al totale ristoro del danno provocato al patrimonio del partito se sol si pone mente ai milioni di euro sottratti e spesi per pagare l'IVA sulle false fatture della TTT, che certamente non rientrano nel patrimonio con la restituzione degli immobili, e all'indimostrato attuale valore degli immobili stessi, che potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto. Inoltre, la riparazione deve essere volontaria in quanto il risarcimento va considerato non solo dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili, quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla commissione del reato quale sintomo di resipiscenza. Ebbene nel caso di specie la disponibilità alla restituzione non pare sintomatica di ravvedimento in quanto i beni sono sottoposti a sequestro e non sono destinati a rientrare più nel suo patrimonio.

Neppure la condotta può essere valutata positivamente come ravvedimento operoso per aver tentato un ristoro almeno parziale del danno. Secondo la giurisprudenza di "legittimità" le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, cp (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi" (cfr, tra le più recenti, Cass.Sez..3, n. 31841/2014).

L'estrema gravità dei fatti commessi, i rilevanti danni economici cagionati al partito, la reiterazione dei fatti illeciti nel corso di vari anni, le accuse caluniose rivolte a Rutelli dopo l'emersione delle condotte appropriative sono tutte circostanze obiettivamente gravi, di valore prevalente rispetto alle circostanze indicate nei motivi di gravame, e non consentono quindi la concessione di attenuanti al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio. In particolare, la proposta di restituzione dei beni, come precisato, non è indice di resipiscenza essendo i beni stessi sottoposti a sequestro e destinati a non rientrare nel suo patrimonio (le notazioni difensive sulla condotta del partito che nei giudizi in corso si sarebbe in pratica opposto alla restituzione dei beni non sono conferenti in quanto il partito danneggiato ha il diritto di impostare le strategie difensive secondo le proprie valutazioni); l'incensuratezza non è valutabile positivamente ex art.62 bis cp; le dichiarazioni di Lusi sul contesto in cui sono maturati i fatti paiono essere state dettate dal proprio interesse processuale in quanto segnalare una complessiva opacità nella gestione del patrimonio del partito serviva a supportare la credibilità delle accuse rivolte a Rutelli.

Quanto al **nono motivo** di gravame, la Corte ritiene che il primo giudice abbia in una valutazione complessiva degli elementi tutti di cui all'art.133 cp applicato al Lusi una pena adeguata all'obiettiva gravità dei fatti, desunta dalle enormi risorse patrimoniali di cui si è appropriato.

Il Collegio deve però prendere atto che in relazione ai fatti appropriativi consumati sino al 10-9-2008 è intervenuta la prescrizione e quindi va ridimensionato l'aumento ex art.81 cp stabilito dal Tribunale. Valutati tutti gli elementi di cui all'art.133 cp, in particolare la gravità dei fatti, stimasi adeguata la pena di anni 7 di reclusione: pena base per il reato di calunnia anni 3 mesi 6 di reclusione; aumentata di mesi 7 di reclusione per ciascuna delle sei contestazione sub b).

Quanto al **decimo motivo**, va osservato che la decisione della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, in premessa richiamata, conferma la legittimità della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile La Margherita; senza trascurare inoltre che è comunque risarcibile anche il danno d'immagine.

Merita accoglimento l'**undicesimo motivo** di gravame e va dichiarata la nullità del sequestro conservativo disposto dal Tribunale. Invero, come sottolineato dai difensori, il Tribunale con provvedimento del 20-11-2013 aveva rigettato la richiesta della parte civile di ordinare il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili sequestrati nella fase delle indagini; non essendo intervenuta successivamente alcuna richiesta del PM o della parte civile, la misura ablativa disposta dal Tribunale in sentenza risultava applicata ex officio e in violazione degli artt. 316 e 323, co 4, cpp.

La Corte ritiene di disporre la confisca di tutti i beni mobili e immobili sottoposti a sequestro in quanto La Margherita, partito in liquidazione, ha disposto nell'Assemblea Federale del 16-6-2012 la devoluzione allo Stato delle risorse residue e di quelle derivanti da azioni risarcitorie. La confisca dei beni pare allora in linea con la decisione adottata dal partito e consente che rientrino nel patrimonio dello Stato risorse, all'origine pubbliche, senza ulteriori indugi.

E' fondato il **dodicesimo motivo** di gravame: Il Tribunale che ha assolto l'imputato dal reato associativo, assoluzione che come appresso si dirà è confermata, non poteva condannarlo al pagamento delle spese di custodia cautelare in quanto la misura detentiva era stata applicata solo in relazione a quel reato.

La conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato in relazione a tutti i reati ascritti determina la conferma delle statuizioni civili e la condanna, in solido con i coimputati, alla rifusione in favore della costituita parte civile La Margherita delle spese di assistenza nel grado, nonché personalmente a quelle sostenute dalla parte civile Rutelli, liquidate come da dispositivo.

Ferri

Le critiche difensive non sono condivisibili e va pertanto confermato il giudizio di responsabilità dell'imputata.

La Ferri dal 18-7-2007 al 14-9-2009 è stata amministratrice della TTT, dal 9-6-2008 e fino al 14-9-2009 ha rivestito analogo ruolo nella Paradiso Immobiliare, società strategiche nell'attività predatoria di Lusi. Per il ruolo di amministratrice della TTT era consapevole della falsità delle fatture che la società emetteva per inesistenti servizi prestati per il partito, così come era consapevole che quelle risorse erano utilizzate per l'acquisto di immobili destinati ad abitazioni personali del Lusi.

I motivi di gravame si fondano sostanzialmente sull'insussistenza dell'elemento psicologico del reato non avendo avuto l'imputata modo di percepire per il ruolo di mero prestanome le attività illecite perpetrate dal Lusi.

Tale considerazione non è condivisibile: la Ferri, anche per il profilo professionale in quanto è avvocato, non poteva non rendersi conto di partecipare ad un'attività illecita nel momento in cui assicurava alla TTT introiti per servizi non prestati al partito; così non poteva non rendersi conto che quegli ingenti flussi di danaro alimentavano il patrimonio personale di Lusi e non potevano essere funzionali ad assicurare interessi del partito.

Non sono fondate le notazioni difensive dirette a dimostrare l'inconsapevolezza della Ferri: il fatto che le fatture fossero pagate senza contestazione e in breve tempo dipendeva dal ruolo di Lusi che quale tesoriere della Margherita era lui stesso ad autorizzare i pagamenti ed allora la circostanza non poteva essere valutata come garanzia della trasparenza dell'operazione; le rassicurazioni di Lusi che si trattava di investimenti per il partito erano contraddette in modo palese dall'utilizzo a lei noto delle somme di danaro per l'acquisto e l'esecuzione di costosissimi lavori di ristrutturazione di immobili che ricadevano nella disponibilità esclusiva e personale del Lusi; né è conferente sostenere che anche le impiegate amministrative del partito avevano dato credito a quell'affermazione di Lusi in quanto le impiegate non sapevano chi fosse dietro alla TTT e come venivano utilizzati i fondi; neppure può sostenersi che si sentisse rassicurata dalla fama di persona integerrima del Lusi viste le modalità illecite di gestione della TTT attraverso false fatturazioni; infine non può spendersi l'argomento di una forma di metus nei confronti dell'imputato in quanto la Ferri avvocato aveva gli strumenti culturali per resistere "agli ordini" di Lusi.

E del resto, gli stessi compensi percepiti in quegli anni dalla Ferri dimostrano un suo interesse a prestarsi all'attività illecita di Lusi. Dalla relazione KPMG risulta che l'imputata ha ricevuto dalla Margherita con 23 fatture emesse negli anni 2007/2009 compensi per circa 180 mila euro per attività professionali, non meglio specificate; dall'interrogatorio di Lusi del 17 luglio 2012 e dalle stesse dichiarazioni rese dalla Ferri nel corso del suo esame risulta che aveva un rapporto di consulenza legale non contrattualizzato con il partito per il quale percepiva circa 1800,00 euro al mese e all'atto delle dimissioni dalla TTT aveva ricevuto 100.000,00 euro. A voler ritenere che dei 180 mila euro di cui alle fatture ne abbia beneficiato personalmente il Lusi, quale titolare dello studio legale che per ragioni di opportunità non firmava le fatture, in ogni caso la circostanza dimostra la spregiudicatezza di Lusi, non certamente quel rigore morale che avrebbe potuto trarre la Ferri in inganno e indurre a non sospettare delle attività predatorie che si andavano commettendo sfruttando il ruolo di tesoriere. Lo stesso elevato bonus percepito dopo le dimissioni dalla TTT e dalla Paradiso pare più il prezzo del silenzio e non la presa di coscienza dell'attività illecita che si stava dipanando nella sua inconsapevolezza.

Le dimissioni della Ferri sono state determinate presumibilmente dal timore che l'attività illecita potesse essere scoperta perché le somme depredate divenivano sempre più importanti; in ogni caso, qualunque sia il motivo delle dimissioni, questo non incide su quanto di illecito fino a quel momento commesso.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte nella condotta dell'imputata non si ravvisano profili di colpa, ma coscienza e volontà di concorrere con Lusi nelle illecite

appropriazioni essendosi volontariamente prestata a rappresentare una società che serviva a drenare danaro dalle casse del partito, dissimulandone il reale beneficiario.

Anche in relazione alla posizione della Ferri la Corte deve prendere atto che è maturata in relazione al capo b1) la prescrizione per i fatti appropriativi consumati sino al 10-9-2008 con conseguente necessità di rideterminare la pena applicata ex art.81 cp. Valutati tutti gli elementi di cui all'art.133 cp, stimasi adeguata la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa: pena base anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 450,00 di multa, ridotta alla pena finale per le concesses generiche, con conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Vanno confermata le statuizioni civili e l'imputata va condannata in solido con i coimputati al pagamento delle spese di assistenza nel grado in favore della costituita parte civile La Margherita.

MONTECCHIA E SEBASTIO

La Corte ritiene opportuno, onde evitare inutili ripetizioni, valutare congiuntamente le due posizioni che presentano profili analoghi.

Pare opportuno riportare i passaggi più significativi delle testimonianze che ricostruiscono le anomalie riscontrate nella redazione del bilancio e nella tenuta delle scritture contabili e la presenza costante di Sebastio all'interno degli uffici amministrativi del partito, testimonianze che in modo chiaro smentiscono le prospettazioni difensive di un bilancio fondato su dati contabili elaborati esclusivamente dal personale amministrativo, inoltre dimostrano che a loro sono imputabili quegli artifici contabili che hanno consentito l'inabissamento della TTT agli occhi dei revisori, del comitato di tesoreria e dell'Assemblea Federale.

Dalla relazione redatta dal Dott. Donnamaria della K Studio Associata, acquisita in dibattimento dopo l'escussione del teste, è emerso che con riferimento alle transazioni della TTT erano state rilevate le seguenti anomalie: in 44 registrazioni contabili (pari ad un importo di euro 6.470.400) il libro giornale bollato non corrispondeva alla scrittura contabile di prima nota in quanto la registrazione della fattura e il suo pagamento non risultavano contabilizzati nel conto fornitore TTT perché la fattura era stata registrata direttamente al conto economico in contropartita alla registrazione dell'uscita di banca; in 29 registrazioni contabili (pari ad un importo di euro 4.276.800) il riferimento a TTT riportato nelle note descrittive delle registrazioni presenti sul libro giornale estratto in pdf e sulle rispettive note, risultava eliminato dalle note descrittive delle registrazioni presenti sul libro giornale bollato; in 7 registrazioni contabili (pari ad un importo di euro 1.032.000) il numero della registrazione da libro giornale bollato non corrispondeva al numero di registrazione risultante dal libro giornale estratto in pdf dal sistema contabile. Le fatture TTT relative a 28 descrizioni diverse di consulenze e/o servizi sono state contabilizzate in 26 diversi conti di contabilità generale non congruente con l'oggetto della prestazione.

Anche il teste dott. Laghi, consulente del PM, ha confermato il sistema innanzi descritto evidenziando che l'oggetto delle 95 fatture TTT era riferibile a circa 30 diverse tipologie di oggetti, la gran parte delle quali a contenuto generico, distribuite

L. D. 

all'interno dei conti di contabilità generale in modo da essere spalmate e non immediatamente percepibili. Le modalità di pagamento delle fatture TTT presentavano parimenti un'anomalia consistita nel fatto che il pagamento TTT era associato al pagamento di altra fattura sicchè l'estratto conto che è la sintesi dei movimenti finanziari portava la denominazione bonifici diversi e non consentiva l'individuazione del fornitore TTT (il punto ha trovato conferma nella relazione Del Giovane che nell'esaminare i flussi del conto corrente della Margherita rilevava bonifici eseguiti nella stessa giornata e rendicontati per totale e numero senza specifiche di singolo importo e singolo beneficiario). Quanto alla tenuta dei libri contabili, si rilevava che la prima nota riportava l'apertura del fornitore in funzione della prestazione registrata, quindi costo a fornitore e fornitore al pagamento in banca; nel libro giornale bollato ciò non accadeva nel senso che era riportata una scrittura di sintesi, cioè costo registrato e disposizione del pagamento senza la denominazione del fornitore; tale modalità veniva accertata nel 45% circa dei casi con la conseguenza che ad una consultazione del libro giornale bollato la TTT non veniva evidenziata e se a ciò si aggiunge che poi le fatture TTT erano distribuite in una pluralità di voci di costo diversificato all'interno del libro giornale quel fornitore in pratica restava occulto.

L'alterazione dei dati contabili ha trovato conferma nella deposizione del Prof. Troina, membro del collegio dei revisori che, premesso che la loro era una verifica formale del bilancio limitata , in sostanza, alla riconciliazione di eventuali sfasamenti tra contabilità e situazioni contabili della banca essendo preclusa ogni indagine sulla destinazione dei fondi, riferiva che nell'elenco fornitori, consegnato in sede di controllo non era mai stata presente la società TTT; quando era emersa la condotta illecita del partito e avevano chiesto di controllare l'elenco appurando la presenza della società; avevano però recuperato un elenco loro consegnato nel 2009 e di cui il collega Castellani era ancora in possesso e avevano così realizzato la diversità tra i due documenti non comparando in quello consegnato a loro la TTT; a ripetute domande del difensore di Montecchia ha più volte ribadito la circostanza e precisato che nel rendiconto non sono elencati i bonifici, quindi neppure quelli in favore della TTT, anche perché il revisore non può controllare la destinazione dei bonifici.

Dalle deposizioni assolutamente concordi del personale amministrativo della Margherita è poi emerso che Sebastio, era presente in ufficio anche tre volte alla settimana, dava indicazioni sulle registrazioni, operava direttamente sul computer dell'ufficio e si prestava a tutte le modifiche imposte da Lusi; per i problemi di ordine più generale di impostazione del bilancio interveniva Montecchia, che aveva un rapporto privilegiato e diretto con Lusi.

La teste Trivisonno in dibattimento ha dichiarato che all'arrivo della prima fattura della TTT era stata chiamata da Lusi e avvertita che ne sarebbero arrivate altre per spese autorizzate dal partito; dette fatture erano messe in pagamento insieme ad altre fatture facendo attenzione che l'importo non superasse i 150 mila euro, somma per cui Lusi poteva in autonomia firmare; era capitato a volte che aveva consegnato le fatture al commercialista Sebastio, che poi provvedeva anche a contabilizzarle (pag.15 verbale udienza del 19-6-2013); il rendiconto lo preparavano i commercialisti e anche se alle ultime riunioni non avevano partecipato tutte le modifiche che Lusi decideva

venivano a loro comunicate e loro provvedevano, quindi ciò determinava una mancata corrispondenza tra spese documentate e scritturazione contabile (pag 16); le fatture TTT erano registrate come spese di consulenze, viaggio e trasferte elettorali e poiché tali voci erano molto consistenti Lusi premeva perché fossero spostate in altre voci e ciò era comunicato ai commercialisti; i computer dello studio dei commercialisti e quelli del partito avevano lo stesso programma, perciò i commercialisti potevano operare dallo studio le modifiche e poi aggiornare il file dei pc del partito (pag21); Sebastio veniva in ufficio e modificava la contabilità, sicuramente ha modificato la collocazione delle fatture TTT che erano di importo elevato; anche se Sebastio poteva non essere d'accordo comunque eseguiva quello che gli diceva Lusi (pagg.22e 23).

La teste Bruschetti ha dichiarato (verbale udienza del 29-5-2013): il dottor Sebastio veniva una o due volte a settimana in ufficio per fare i controlli; era molto presente, ci supportava professionalmente; controllava le riconciliazioni banca-cassa, faceva controlli anche sulle registrazioni contabili, ci aiutava anche nella prima nota; anche da solo accedeva alla contabilità sul computer; gli assegni si mettevano tutti a costo spese, viaggi, trasferte; scoprì l'esistenza della TTT in modo casuale in quanto lei provvedeva alla tenuta della prima nota e aveva predisposto dei pagamenti in banca, nella busta che ritornò dalla banca con le contabili del pagamento vi era una contabile della TTT di importo elevato, di cui non aveva lei predisposto il pagamento; temendo di aver fatto un errore aveva controllato al computer e si era accorta che la società era presente come fornitore, mentre nella prima nota risultava una fattura di un fornitore di prodotti di cancelleria; ne aveva parlato con Di Meo e poi era stata chiamata da Lusi che le aveva detto che erano cose di cui non doveva "impicciarsi" (De meo dopo aver chiesto spiegazioni a Lusi che sostanzialmente si rifiuta di spiegare da quel momento è estromesso dalla supervisione della contabilità) ; durante la revisione fatta dalla KPMG nel mettere a disposizione dei revisori l'intera contabilità erano venute fuori prime note non compilate né da lei né dalla collega addetta allo stesso ufficio Di Silvio.

La teste Di Silvio ha confermato (verbale udienza del 31-5-2013) la presenza costante di Sebastio negli uffici amministrativi del partito due o tre volte alla settimana, anche per due o tre ore con il compito di imputare le varie uscite, lavorava anche al computer; durante la revisione, dalla stampata di alcune pagine del libro giornale, si era accorta che erano annotate spese postali di importo elevato, ma lei non aveva mai registrato spese postali di importo così elevato; così si era accorta che alcune fatture della TTT registrate come consulenza legale risultavano imputate ad altra causale; in occasione dell'ultimo bilancio Lusi aveva detto che non andava bene e fu restituito ai commercialisti che poi aveva appreso dalla Trivisonno avevano apportato modifiche; ha confermato che in sede di revisione aveva constatato che sul libro giornale erano annotate prime note non scritte né da lei, né da Bruschetti, né da Trivisonno; ricorda che sull'estratto del conto corrente aveva notato la presenza dei numerosi bonifici in favore della TTT e ne aveva colto l'anomalia perché non era stata lei a predisporre il pagamento.

Anche De Meo (vedi verbale 24-5-2013) ha confermato che Sebastio era spesso presente in ufficio perché si occupava del controllo delle scritture contabili, in

affiancamento al personale amministrativo; a partire dal 2007 era stato esonerato da Lusi da ogni attività relativa al bilancio dopo che aveva chiesto informazioni sulla TTT a seguito dell'arrivo della prima fattura.

Dalle deposizioni ora riportate emerge con assoluta evidenza che il sistema escogitato per "inabissare" la TTT non poteva essere opera delle impiegate amministrative del partito, che benchè laureate non avevano l'esperienza professionale per concepirlo ed eseguirlo, così come non l'aveva Lusi che per ogni problema dava disposizione di rivolgersi ai commercialisti. Tale conclusione trova del resto conferma nella costante presenza di Sebastio negli uffici amministrativi anche tre volte a settimana: se il personale amministrativo fosse stato in grado, come si sostiene da parte dei difensori, di operare in autonomia, una così costante presenza fisica non avrebbe avuto ragion d'essere in vista della redazione del bilancio annuale.

E del resto, se fossero stati estranei all'ideazione dei descritti artifici contabili, è impensabile che, in fase di redazione del bilancio con la necessaria verifica dei documenti contabili, tutte quelle incongruenze potessero passare inosservate agli occhi di esperti professionisti, così come sono poi emerse in sede di revisione da parte della KPMG.

Dalle deposizioni di Trivisonno, Di Silvio e Bruschetti è inoltre emerso un dato rilevante, cioè la scoperta di annotazioni sul libro giornale bollato non scritte di loro pugno; e chi allora se non Sebastio che aveva il libero e costante accesso ai libri poteva procedere a quelle annotazioni oltretutto incongruenti con il libro giornale in pdf, pure curato dall'imputato?

Sostenere poi, come fatto pure da Sebastio anche nelle spontanee dichiarazioni, che quegli artifici non erano poi così sofisticati pare assolutamente irrilevante in quanto il sistema pur a volerlo ritenere non particolarmente ingegnoso comunque per anni è stato funzionale allo scopo prefissato e in ogni caso nella sua supposta semplicità richiedeva competenze tecniche e la necessaria complicità degli addetti alla redazione del bilancio.

Neppure pare convincente l'ulteriore notazione secondo cui sarebbe stato più semplice modificare il libro giornale prima della stampa sul libro bollato in quanto è evidente che la formalità dei controlli dei revisori garantivano assoluta sicurezza; né è più convincente la tesi che avrebbero potuto eliminare il libro bollato in quanto gestendolo in maniera infedele lo scopo era in ogni caso raggiunto, garantendo in apparenza maggiore trasparenza.

Neppure convincenti sono stati i tentativi di sminuire la portata probatoria della circostanza riferita da Troina dell'assenza della TTT nell'elenco fornitori allegato al bilancio 2009: è pacifico che all'interno della contabilità in pdf la società comparisse nell'elenco fornitori a partire dal 2008, il fatto è che il nome è stato fatto sparire dall'elenco stampato per i revisori e la circostanza dimostra in modo lampante come la TTT fosse un dato sensibile per Lusi e i commercialisti. Sul punto in dibattito, Sebastio di fronte all'incalzare del PM che gli contestava quanto dichiarato in istruttoria e cioè che l'eliminazione della società dall'elenco fornitore era semplice

perchè "era sufficiente eliminare un rigo dal file excel in cui viene esportato dalla contabilità", non fornisce alcuna giustificazione.

Il ruolo esecutivo assolutamente centrale di Sebastio, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, rende irrilevanti tutte le considerazioni difensive sul fatto che i rapporti con Montecchia all'interno dello studio non fossero paritetici.

Quanto poi alla sicura consapevolezza di concorrere con Lusi nell'appropriazione dei fondi del partito, si osserva quanto segue.

Sebastio ha sostenuto che non poteva nutrire alcun sospetto su quanto riferito da Lusi, e cioè che la creazione della TTT era stata deliberata dal partito, sul rilievo che anche altri partiti, come il PD, hanno costituito società che svolgono attività di carattere commerciale; ma sul punto in dibattito, pressato dalle contestazioni del PM, è stato però costretto a riconoscere che nessuna delle società indicate aveva un rapporto costi ricavi neppure lontanamente paragonabile a quello della TTT. E che tale circostanza non fosse idonea a rassicurare l'ha confermato lo stesso imputato che aggiungeva che proprio quell'aspetto gli aveva fatto sorgere dubbi sulla società tanto da averne parlato con Montecchia, che però era stato rassicurato da Lusi, e in ogni caso la maggiore rassicurazione era rappresentata dalla circostanza che la TTT investiva in immobili, investimenti alla luce del sole e tracciabili.

Tale giustificazione, che è poi comune sostanzialmente anche al Montecchia, appare francamente non credibile per la qualità professionale degli imputati: gli investimenti immobiliari non erano alla luce del sole perché Lusi non compariva nella compagine societaria e proprietaria della TTT era addirittura una società canadese, in alcun modo riferibile al partito; se gli investimenti immobiliari fossero stati deliberati dal partito non si comprende perché ricorrere ad artifici contabili funzionali a nascondere proprio agli organi collegiali del partito stesso l'esistenza della TTT; non si comprende il motivo per cui gli imputati abbiano deciso di derogare ai propri doveri deontologici falsificando i bilanci senza confrontarsi con i vertici del partito; neppure poteva loro sfuggire che gli investimenti che si andavano realizzando per il partito erano a dir poco singolari perché non erano acquistati immobili produttivi di reddito, ma ville e appartamenti destinati ad abitazione personale di Lusi sicché quando erano sorti i dubbi sull'operazione le risposte avrebbero dovute chiederle ai vertici del partito e non certamente a Lusi, unico beneficiario degli investimenti sospetti.

La scelta "di non vedere" rivendicata da Montecchia si è risolta nella prestazione di un consapevole aiuto all'attività predatoria di Lusi; e Sebastio, nonostante si lamentava con il personale amministrativo per le richieste assurde di Lusi, non si è mai sottratto alle direttive del tesoriere anche se, a differenza del personale amministrativo, lui libero professionista non aveva motivo di sottostare "al carattere autoritario" di Lusi.

Neppure le ulteriori notazioni difensive paiono convincenti: gli imputati sapevano che i controlli dei revisori e degli altri organi erano solo formali e in ogni caso l'elenco fornitori certamente nel 2009 era stato falsificato sicché dalla mancanza di rilievi dei revisori alcuna rassicurazione potevano trarne. L'irrilevanza della circostanza che la sede della TTT era stata nello stesso immobile dello studio del revisore Castellani e del

CFS è stata già analizzata nel trattare la posizione di Lusi, così la circostanza del ricorso per la costituzione della TTT al notaio di fiducia del partito. Né può con riferimento alla posizione del notaio Privitera condividersi l'osservazione difensiva secondo cui non avevano motivo di dubitare della risposta di Lusi così come aveva fatto anche Privitera: il notaio ha partecipato alla sola costituzione della TTT, ignorava a differenza degli imputati gli artifici contabili adoperati per inabissare la TTT nei bilanci per evitare che il partito ne conoscesse l'esistenza.

Quanto infine al ritorno economico che gli imputati traevano dal concorso nell'illecita appropriazione, la Corte ritiene che a prescindere dalla quantificazione dell'esatta incidenza percentuale sul fatturato dello studio del compenso percepito, occorre ricordare quelli che erano gli ulteriori incarichi legati al rapporto con Lusi, vale a dire l'incarico di provvedere alla contabilità e bilanci dell'API, del PD, L'Ulivo 2006, Uniti nell'Ulivo per l'Europa, il centro Formazione Cacciari (vedi esame Sebastio) oltre gli introiti derivanti dalla gestione della contabilità della TTT e della Paradiso. Se a tutti questi incarichi si somma poi la prospettiva di ulteriori consulenze che avrebbero potuto ottenere in ragione del rapporto privilegiato con Lusi, in quel momento uomo di potere per la carica di senatore e per il ruolo di tesoriere, nonché persona stimata dai maggiorenti del partito, ben si comprende l'interesse economico a concorrere nel reato.

Sussiste l'aggravante di cui all'art.61 n.11 cp in quanto, così come contestato, il reato è stato commesso con abuso da parte di Lusi dei poteri inerenti la funzione di tesoriere e l'aggravante, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole nel regime di cui al 2° comma dell'art.59 cp, si comunica ai correi, che ben la conoscevano.

Quanto alle richieste subordinate, la Corte ritiene che gli imputati non siano meritevoli delle attenuanti generiche in considerazione, in misura assorbente, della obiettiva gravità dei fatti anche per il ruolo professionale rivestito, né potendosi in senso positivo valutare la loro incensuratezza.

La pena anche per loro va riformulata in considerazione della parziale estinzione dei reati per prescrizione.

Valutati tutti gli elementi di cui all'art.133 cp, stimasi adeguata per Montecchia la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1500,00 di multa (pena base anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa; aumentata ex art.81 cp di mesi 4 di reclusione ed euro 350,00 di multa per ognuna delle ulteriori contestazioni); per Sebastio in anni 2 di reclusione ed euro 900,00 di multa (pena base anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena più contenuta rispetto a quella di Montecchia per il diverso ruolo del più giovane commercialista nello studio; aumentata di mesi 2 di reclusione ed euro 150,00 di multa per ciascuna delle restanti contestazioni).

Ricorrendone i presupposti di legge e potendosi formulare un giudizio prognostico positivo sulla personalità del Sebastio, la Corte concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva.

Va confermata la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile La Margherita con condanna alla rifusione delle spese di assistenza nel grado liquidate come da dispositivo.

Si passa ora all'esame degli **appelli proposti dal PM e dalle parti civili**, che a giudizio della Corte non sono fondati.

Quanto **all'appello relativo all'assoluzione dal reato associativo**, la Corte ritiene che la conclusione cui è giunto il Tribunale sia condivisibile pur apparendo necessario un'integrazione della motivazione sul profilo, ritenuto dal Collegio assorbente, dell'insussistenza di uno dei presupposti del reato associativo, vale a dire l'indeterminatezza del programma criminoso, che caratterizza e distingue il reato associativo dal concorso nel reato continuato.

Ed invero, l'elemento distintivo del delitto di associazione per delinquere va individuato nel carattere dell'accordo criminoso che risulta diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmata. Nel caso di specie, l'accordo criminoso aveva come obiettivo esclusivo l'appropriazione del patrimonio del partito La Margherita, un patrimonio in qualche modo definito in quanto il partito era disciolto e non erano previste ulteriori entrate da rimborsi elettorali tranne quelle già maturate e note per la pregressa partecipazione a competizioni politiche.

La fattispecie concreta presenta profonde analogie con un caso su cui è intervenuta la Suprema Corte in cui si discuteva se l'accordo tra il direttore della biblioteca dei Gerolamini e alcuni sodali finalizzato all'appropriazione proseguita negli anni di migliaia di libri antichi alla stessa appartenenti fosse da inquadrare nel reato associativo o piuttosto in un'ipotesi di concorso nel reato continuato. Il Supremo Collegio ha risolto la questione statuendo: "non è configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti" (cfr, Cass.Sez.6, n.19783 del 16/04/2013).

In atti vi è la prova che l'attività continuativa di appropriazione del danaro del partito, è stata certamente oggetto di un ben congegnato sistema criminoso, non occasionale o contingente; manca però la prova che quell'accordo facesse parte di un più generale programma permanente ed indeterminato di azioni illecite pur del medesimo genere, da perdurare anche dopo il perseguimento dell'unico e determinato obiettivo accertato.

Tale conclusione si potrebbe anzi sostenere sia avvalorata dalla circostanza che i tre imputati che con gli stessi ruoli hanno operato anche in altre associazioni politiche non siano stati segnalati per comportamenti illeciti e ciò è segno che il programma criminoso non era indeterminato.

Quanto all'appello relativo all'assoluzione degli imputati Montecchia e Sebastio dai reati ascritti ai capi b2), b3) e b4), la Corte ritiene che sia condivisibile la decisione del Tribunale che ha operato nella valutazione della responsabilità dei commercialisti una distinzione tra le somme confluite dal partito nella contabilità della TTT e della Paradiso curata dagli imputati, la cui destinazione al soddisfacimento di interessi personali di Lusi non potevano ignorare per tutte le considerazioni sopra espresse, e le altre somme non entrate in quelle contabilità, rispetto alle quali non può esprimersi analogo certezza.

Gli appellanti nei motivi di gravame segnalano due elementi indiziari che proverebbero la responsabilità degli imputati: il dato temporale e l'utilizzo del sistema degli assegni a cifra tonda senza indicazione del beneficiario.

La Corte ritiene che tali indizi non siano sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto dall'istruttoria dibattimentale è emerso che da anni il personale amministrativo registrava assegni senza giustificazione.

In particolare, la teste Bruschetti ha dichiarato che anche negli anni 2003/2005 per quanto in misura inferiore capitava di registrare assegni senza giustificazione; la circostanza la confermava anche Di Silvio che precisava che quando era arrivata nel 2008 negli uffici amministrativi si era resa conto che venivano registrati assegni senza giustificazione e alle sue richieste di chiarimenti le era stato risposto di non preoccuparsi "perché si è sempre fatto così".

Ed allora, in un contesto di gestione di importi notevoli con un sistema non propriamente limpido, non può essere superato il dubbio che gli imputati potessero essere non consapevoli che le somme di cui alle indicate contestazioni fossero destinate a finalità personali del tesoriere e non del partito.

Vanno respinti infine i **gravami delle parti civili in punto di non concessione della provvisoria** apparendo condivisibile la motivazione del Tribunale che ha ritenuto non ne ricorressero i presupposti in ragione della particolare complessità di valutazione del danno.

Ed invero, quanto alla provvisoria richiesta da La Margherita, alle corrette osservazioni del primo giudice sulla difficoltà di una valutazione che tenga conto di quanto dovuto a titolo di restituzione, quanto a titolo di risarcimento in senso stretto e quanto a titolo di danno non patrimoniale, si aggiunge l'ulteriore considerazione che, essendo stata riconosciuta la responsabilità concorrente degli imputati in relazione solo a specifiche contestazioni e con ruoli obiettivamente differenziati, risulta problematica una liquidazione che tenga conto per ognuno della misura del concorso con liquidazione poi proporzionale del danno.

Quanto poi alla richiesta avanzata da Rutelli, la valutazione del danno pare particolarmente complessa per il ruolo politico rivestito.

In tal senso va riformata l'impugnata sentenza con conferma delle restanti statuizioni.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

PQM

letto l'art.605 cpp, in riforma della **sentenza del Tribunale di Roma in data 2-5-2014** appellata da **Lusi Luigi, Montecchia Mario, Sebastio Giovanni, Ferri Diana**, nonché dal PM e dalle costituite parti civili La Margherita DL in liquidazione e Francesco Rutelli, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione ai fatti appropriativi rispettivamente ascritti e commessi sino al 10-9-2008 perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena; determina in relazione alle residue contestazioni la pena nei confronti di **Lusi in anni 7 di reclusione**, di **Montecchia in anni 3 di reclusione ed euro 1500,00 di multa**, di **Sebastio in anni 2 di reclusione ed euro 900,00 di multa**, di **Ferri in mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa**; concede a Sebastio il beneficio della sospensione condizionale della sola pena detentiva; revoca nei confronti di Lusi la condanna al pagamento delle spese di custodia in carcere.

Dichiara la nullità del sequestro conservativo disposto con la sentenza di primo grado e dispone la revoca del sequestro e ne dispone la cancellazione.

Ordina la confisca di tutti i beni oggetto dei provvedimenti di sequestro preventivo.

Conferma nel resto.

Condanna gli imputati in solido alla rifusione in favore della costituita parte civile la Margherita delle spese di assistenza nel grado che si liquidano in euro 2500,00 oltre IVA e CA; condanna inoltre il solo Lusi alla rifusione in favore della costituita parte civile Francesco Rutelli delle spese di assistenza nel grado che si liquidano in euro 2500,00 oltre IVA e CA.


Riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Roma, 31 marzo 2016

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

oggi 28 GIU 2016
Il Funzionario Giudiziario